SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Agenzia del territorio

Regione Lombardia

Regione Siciliana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2009.

Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;

Considerato che, di conseguenza, il *referendum* popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 è stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;

Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È nuovamente indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: art. 14-*bis*, comma 1: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.»; art. 14-*bis*, comma 2: «La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.»; art. 14-*bis*, comma 3, limitatamente alle parole: «I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.»; art. 14-*bis*, comma 4, limitatamente alle parole: «1, 2 e»; art. 14-*bis*, comma 5, limitatamente alle parole: «dei collegamenti ammessi»; art. 18-*bis*, comma 2, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 83, comma 1, numero 2): «2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera *a)*: «*a)* le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera *b)*, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «non collegate»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera *b)*, limitatamente alle parole: «, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole:

«le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 6): «6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero 7): «7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al n. 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «varie coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «coalizioni o»; art. 83, comma 1, numero 9): «9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «di tutte le liste della coalizione o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste e»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 4: «L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «numero 6),»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «e 9)»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 84, comma 3: «Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare
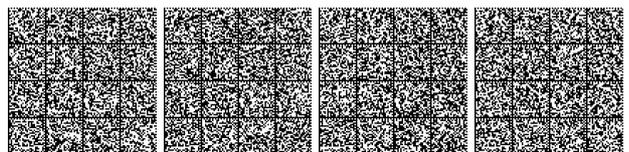
alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.»; art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: «e 3»; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: «, 3».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 22 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

09A04964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2009.

Nuova indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;

Considerato che, di conseguenza, il *referendum* popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 è stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;

Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È nuovamente indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «di coalizione»; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.»; art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 16, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono»; art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1): «1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;»; art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), limitatamente alle parole: «nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste e»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 17, comma 3: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di cia-

scuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.»; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: «alla coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: «alle coalizioni di liste e»; art. 17, comma 6: «Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.»; art. 17, comma 8: «Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.»; art. 17-*bis*, limitatamente alle parole: «e 6»; art. 19, comma 2: «Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 22 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

09A04965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2009.

Nuova indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune parole dell'articolo 19 e dell'intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune parole dell'articolo 19 e dell'intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;

Considerato che, di conseguenza, il *referendum* popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 è stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;

Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È nuovamente indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: «nella stessa»; art. 85.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 22 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

09A04966

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2008.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni riguardanti la rideterminazione delle dotazioni organiche dei Ministeri;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, la possibilità di conferire, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità, con conseguente soppressione di due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito;

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha prorogato al 31 ottobre 2008 il termine già fissato al 30 giugno 2008 dal predetto art. 1, comma 359 della legge n. 244 del 2007;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni riguardanti la rideterminazione delle dotazioni organiche dei Ministeri;

Visti, in particolare, i commi 1, lettera *a)*, e 4, del predetto art. 74 che prevedono, tra l'altro, che le Amministrazioni dello Stato, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 15 per cento di quelli esistenti, e che a tal fine possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento per la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 e relativa tabella allegata, con il quale si è provveduto a ridurre le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di livello non generale di 80 posizioni;

Atteso che, per il Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione organica vigente alla data odierna, inclusa quella relativa alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed agli uffici di diretta collaborazione, ed esclusa invece quelle dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è costituita da n. 945 dirigenti di seconda fascia;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 20025 del 30 settembre 2008 e relazione illustrativa allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 74 comma 1, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di dare attuazione alle disposizioni ivi contenute;
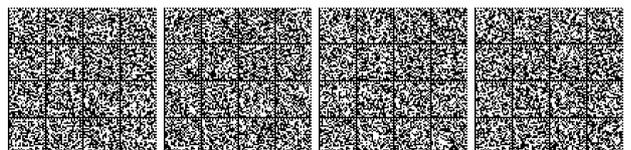
Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica, come prospettata dal Ministro dell'economia e delle finanze, comporta, sulla base di quanto disposto dall'art. 74, commi 1, lettera *a)* e 4 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, una riduzione di sessantadue unità di dirigenti di seconda fascia;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione complessiva della dotazione organica relativa al personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione delle più volte richiamate disposizioni normative modificando in parte il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, incluse quelle relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed agli uffici di diretta collaborazione, sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente articolo di cui costituisce parte integrante, che tiene conto delle riduzioni derivanti dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella non comprendono le dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 130

Allegato all'Art. 1

Tabella Organici Dirigenziali

	Organico Vigente	Riduzioni operate a seguito dell'art. 1, comma 359, della legge n. 244/2007	Riduzioni operate a seguito dell'art. 74 del D.L. n. 112/2008	Nuovo organico
Dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, le segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e gli uffici di diretta collaborazione	945	8	62	875

09A04933

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del comma 643, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006, per n. 14 enti di ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purché la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera *c)*, così come integrato dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, consentendo, pertanto, di poter procedere alle autorizzazioni ad assumere per il predetto personale;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Viste le note dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Istituto nazionale di astrofisica (INAF), Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Agenzia spaziale italiana (ASI), Ente nazionale sementi elette (ENSE), Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), Istituto di studi ed analisi economica (ISAE), Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) e Stazione zoologica «Anton Dohrn» con le quali i predetti enti chiedono l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008;

Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2007, nonché il rispetto del limite di spesa del personale che non supera l'80 per cento delle entrate complessive correnti, di cui si dà un quadro sintetico nella tabella seguente redatta sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente;
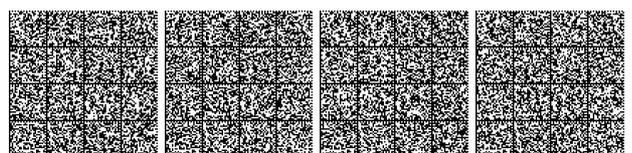
ENTE DI RICERCA	Importo onere annuale complessivo a regime in Euro	Risparmi per cessazioni anno 2007	Entrate complessive corrente	Spesa personale consuntivo 2007	%spesa personale rispetto entrate correnti
I.S.S.	1.950.682,10	2.305.892,97	124.874.296,29	95.508.004,27	76%
INRAN	358.721,00	358.955,00	8.113.972,48	4.196.822,09	52%
INEA	124.486,00	174.231,96	13.802.941,87	7.857.703,59	57%
ISPESL	522.919,00	3.226.186,00	96.731.800,97	51.108.115,00	53%
INFN	3.170.101,88	3.182.343,07	289.814.917,10	159.528.443,11	55%
INAF	897.201,31	1.694.584,32	127.894.316,95	61.898.472,86	48%
INSEAN	144.155,18	220.025,88	9.495.188,91	6.605.413,52	70%
ISPRA	842.973,00	871.251,00	105.496.895,00	66.651.235,00	63%
ASI	325.453,00	329.875,00	631.635.872,00	10.593.741,00	2%
ENSE	164.605,55	168.904,76	8.435.752,79	4.735.743,72	56%
INRIM	422.267,00	448.145,00	24.731.970,00	13.695.023,00	55%
ISAE	147.958,05	244.681,00	11.411.623,38	7.720.940,20	68%
O.G.S.	303.035,00	303.050,00	21.694.619,40	11.555.424,22	53%
Stazione Zoologica Anton Dhorn	133.160,31	149.537,58	14.879.696,00	7.728.145,00	52%

Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli enti nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente;

Ritenuto che i predetti enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;

Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per gli anni 2008-2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4, recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità»;

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5, recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti di cui alla sottostante tabella possono procedere, ai sensi del comma 643 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, mediante procedure di stabilizzazione e di reclutamento ordinario, all'assunzione a tempo indeterminato di personale per il numero delle unità e nel limite massimo della spesa a regime risultante dalla seguente tabella:

Tabella DPCM assunzioni enti di ricerca art. 1, comma 643, legge 296/2006
Risorse Anno 2008 per cessazioni avvenute nell'anno 2007

ENTE DI RICERCA	Totale assunzioni n. unità di personale	Importo onere annuale complessivo a regime in Euro
I.S.S.	49	1.950.682,10
INRAN	10	358.721,00
INEA	3	124.486,00
ISPESL	14	522.919,00
INFN	78	3.170.101,88
INAF	27	897.201,31
INSEAN	5	144.155,18
ISPRA	19	842.973,00
ASI	6	325.453,00
ENSE	5	164.605,55
INRIM	15	422.267,00
ISAE	12	147.958,05
O.G.S.	9	303.035,00
Stazione Zoologica Anton Dhorn	3	133.160,31

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio di ciascun ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 176

09A04765

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2009.

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 218, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti in particolare gli articoli 1-*bis* e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute, anche indirettamente, dallo Stato in società operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali società sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri speciali di cui allo stesso art. 2;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1-*bis* e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, individua la necessità della previa istituzione di una autorità di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della società da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, ai sensi dell'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'art. 1, comma 2-*ter* del citato decreto-legge n. 332 del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stipulazione di nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla medesima regione interessata;

Visto l'art. 26, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha abrogato l'art. 57, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, che disponeva a favore delle regioni interessate, su loro richiesta, il trasferimento senza corrispettivo dell'intera partecipazione detenuta da Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle società di cabotaggio regionali Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia;

Visto l'art. 57, comma 5, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che ha abrogato il secondo periodo dell'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevedeva che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 20552 del 21 dicembre 2007;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente è titolare dell'intero capitale di Fintecna S.p.A., società che, a sua volta, controlla in via totalitaria Tirrenia di Navigazione S.p.A.;

Considerato che Tirrenia di Navigazione S.p.A. detiene l'intero capitale sociale delle società di cabotaggio regionali Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A. e Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A.;
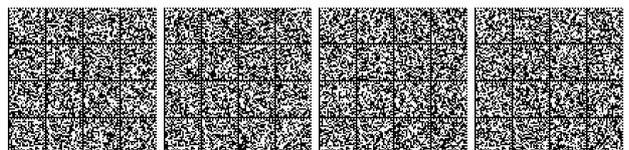
Considerato che l'obiettivo della liberalizzazione e dell'accesso non discriminatorio al mercato del cabotaggio marittimo di servizio pubblico, assicurando effettiva concorrenza, è raggiunto anche tramite la cessione al mercato del controllo delle società esercenti tali servizi mediante ricorso a procedura, competitiva, trasparente e non discriminatoria;

Considerato che in data 7 marzo 2008 è stata selezionata Credit Suisse quale consulente del Ministero dell'economia e delle finanze al fine, tra l'altro, di verificare l'appetibilità di mercato di Tirrenia e delle società regionali e di coadiuvare il Ministero nell'individuazione delle migliori modalità di privatizzazione, sia in termini di procedura, che in termini di perimetro dell'operazione di cessione;

Visto il rapporto in data 4 novembre 2008 consegnato da Credit Suisse al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in aderenza al disposto dell'art. 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai conseguenti impegni di carattere comunitario, di procedere sollecitamente all'alienazione della partecipazione di Fintecna in Tirrenia di Navigazione S.p.A., al fine di massimizzare l'introito della cessione e di garantire la stabilità dell'assetto proprietario ed industriale, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta dalla società;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 6 novembre 2008;

Visti i pareri espressi dalla IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e dalla 8ª commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente in data 3 e 17 dicembre 2008, che, tra l'altro, richiamano la necessità che venga garantito il mantenimento del servizio universale e la continuità territoriale con le isole, e l'opportunità che venga presentato dai potenziali acquirenti un piano industriale;

Vista la risoluzione 8-00011 Valducci approvata dalla IX commissione permanente della Camera dei deputati il 19 novembre 2008, e richiamata nelle premesse del citato parere della IX commissione della Camera dei deputati, che impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della privatizzazione, adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del Gruppo Tirrenia;

Ritenuto che la garanzia del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole sia assicurata dall'assetto regolamentare di cui al citato art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto opportuno che ai potenziali acquirenti debba essere richiesta la presentazione di un piano industriale la cui coerenza con le convenzioni di servizio pubblico, di cui al citato art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere verificata dal venditore anche mediante i propri consulenti;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare la privatizzazione, anche sotto i profili di carattere comunitario, che la procedura di alienazione abbia per oggetto la totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2009;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia di Navigazione S.p.A. — comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle società marittime regionali — viene effettuata mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

La procedura di cui al precedente punto avrà ad oggetto la totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.

A fini della alienazione della partecipazione, il venditore dovrà verificare, anche mediante i propri consulenti, che i piani industriali che verranno richiesti ai potenziali acquirenti risultino coerenti con le convenzioni di servizio pubblico di cui all'art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Roma, 13 marzo 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
MATTEOLI

09A04767

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2009.

Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del suddetto decreto ministeriale «i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicità dei beni mobili. Per la abilitazione alla pubblicità dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4 , e presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5»;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto ministeriale «le società che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la pubblicità, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito» e che al comma secondo del medesimo articolo si prevede che «il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato»;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale sopra citato, «l'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 e che ai sensi del comma secondo «sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti»;

Ritenuto di dovere provvedere per quanto di competenza, ai fini di dare compiuta attuazione a quanto disposto nella suddetta normativa primaria e secondaria, alla istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale

Istituisce l'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del decreto (che saranno riportati nella sezione A del suddetto elenco); oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale sopra citato (che saranno riportati nella sezione B del suddetto elenco).

Istituisce il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Dispone

che i decreti di ammissione nell'elenco dei siti internet dei soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti tecnici di cui agli articoli 3 e 4 sopra citati nonché degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, nonché di cancellazione dal suddetto elenco del sito internet siano conservati in originale e che copia dei medesimi sia inserita nei distinti fascicoli relativi ai procedimenti di ammissione.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A04730
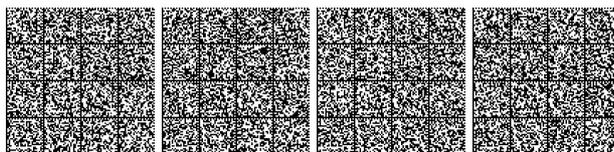
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2009.

Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, il quale prevede la costituzione di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede che la garanzia del predetto Fondo possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché ai confidi, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle stesse imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare, l'art. 1, comma 209, come modificato dall'art. 4, comma 1 lettera a-*ter*) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitali per le banche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: *a)* al comma 847, che è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse di taluni fondi pubblici di agevolazione, tra i quali il Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che vengono soppressi; *b)* al comma 848, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite, tra l'altro, le modalità di funzionamento del predetto Fondo; *c)* al comma 849, che fino all'emanazione del decreto l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 11, il quale prevede che gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che la garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e che ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro della attività produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2005 e recante «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», attuativo dell'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-*ter*) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2005 e recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005»;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, recante disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;

Visto l'avviso espresso dalla Banca d'Italia sul testo del presente decreto con nota n. 315995 del 24 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi a operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante negli interventi di cui al comma 1.
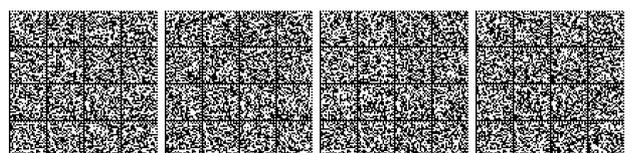
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, anche a titolo di acconto, dal Fondo stesso.

4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. Il gestore del Fondo, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive esattoriali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 2.

1. La garanzia dello Stato non opera nel caso in cui l'intervento di garanzia previsto dall'art. 1, comma 1, sia stato formalmente negato da parte del Fondo per l'avvenuto accertamento della presenza di una o più condizioni di inefficacia dello stesso intervento di garanzia previste dal decreto del 23 settembre 2005 di cui alle premesse.

Art. 3.

1. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al gestore del Fondo, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l'escussione della garanzia dello Stato.

3. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 47

09A04917

DECRETO 22 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.436 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 2009, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 24 marzo 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 marzo 2009.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 24 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 marzo 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 marzo 2009, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2009.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 marzo 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.
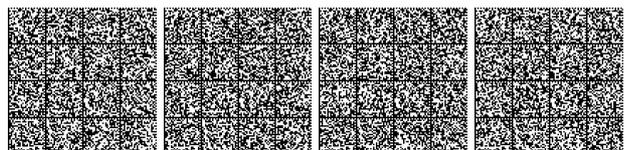
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04914

DECRETO 22 aprile 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.436 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio, 20 febbraio e 24 marzo 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2009, con l'osservanza delle
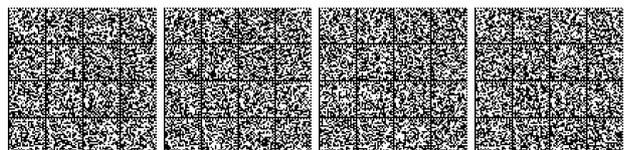
modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04913
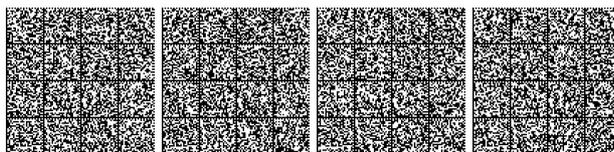
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Crainaia Matreniuc Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Crainaia Matreniuc Tatiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1976 presso la «Scoala medicala de baza» (ora denominata «Colegiul National de Medicina si Farmacie») di Chisinau (Moldavia) dalla sig.ra Crainaia Matreniuc Tatiana, nata a Alexeevca (Prov. Edinet-Moldavia) il giorno 7 aprile 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Crainaia Matreniuc Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04776

ORDINANZA 29 aprile 2009.

Istituzione della Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus AH1N1.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie ed igiene pubblica;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 112, comma 3, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di sorveglianza e controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;
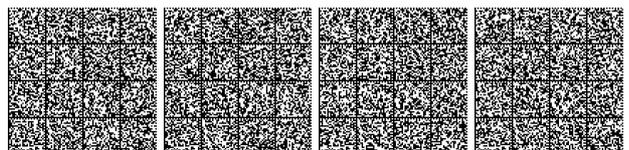
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni concernente l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2004, n. 138, recante disposizioni in materia di interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale sono state dettate disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della citata legge n. 244/2007;

Visto il vigente «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»;

Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento all'emergere della influenza suina, di assicurare misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare i pericoli che possono insorgere a livello nazionale e internazionale connessi alla influenza suina, che impongono adeguati interventi nei settori della organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi;

Considerato che una corretta gestione delle emergenze necessita di tempi rapidi di intervento e di specifiche azioni mirate, in considerazione del carattere di estrema gravità e di rilevanza dell'evento;

Considerato che per garantire un intervento efficace è indispensabile individuare le risorse, definendo gli obiettivi, i compiti, le responsabilità e le modalità di intervento dei diversi livelli coinvolti nel caso si verifichi l'evento;

Considerato che risulta indispensabile assicurare una corretta applicazione di criteri e procedure per la gestione degli interventi e di stabilire i necessari collegamenti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, coinvolte nella gestione dell'emergenza, oltre a garantire l'informazione al pubblico e agli operatori del settore;

Considerato che l'influenza da nuovo virus AH1N1 è una malattia virale estremamente contagiosa e diffusiva che può provocare mortalità e che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali;

Ravvisata la necessità di adottare, in tempi brevi, misure di prevenzione e contenimento della malattia proporzionate, flessibili e uniformi sul territorio nazionale sulla base della valutazione del rischio;

Preso atto delle problematiche associate alla malattia e le ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati;

Considerata la necessità di garantire nel contempo la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla gravità dell'infezione;

Ritenuto che per far fronte a tali esigenze è prioritariamente urgente attivare un'apposita Unità di crisi quale strumento di coordinamento delle attività necessarie per pervenire ad un progressivo controllo dell'epidemia di influenza suina ed evitare la possibile diffusione della malattia sul territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Istituzione

1. È attivata l'Unità di Crisi (U.C.) operativa in Roma presso l'Ufficio di Gabinetto, settore salute, nella sede di Lungotevere Ripa 1, finalizzata alla individuazione delle attività epidemiologiche e di profilassi necessarie al controllo ed eventuale eradicazione dell'epidemia di influenza da nuovo virus AH1N1 e al coordinamento e verifica delle misure di applicazione ad essa correlate.

Art. 2.

Composizione

1. L'Unità di Crisi di cui all'art. 1 è composta:

- Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, con funzioni di Presidente;

- dott. Giovanni Zotta, Capo del Dipartimento dell'innovazione e reggente del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione;

- dott. Romano Marabelli, Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, o suo delegato;

- dott. Claudio de Giuli, Capo del Dipartimento della qualità;

- cons. Manuel Jacoangeli, Consigliere diplomatico del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

- dott.ssa Gaetana Ferri, Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

- dott. Fabrizio Oleari, Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

- dott. Filippo Palumbo, Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema;

- dott. Giuseppe Ruocco, Direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;

- dott.ssa Daniela Rodorigo, Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e rapporti istituzionali;

- dott.ssa M. Grazia Pompa, Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

- dott.ssa Loredana Vellucci, Direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

- dott. Massimo Aquili, Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della comunicazione e rapporti istituzionali;

- dott.ssa Annunziatella Gasparini, Dirigente responsabile Ufficio stampa – settore salute del Ministero della lavoro, della salute e della prevenzione sanitaria;

- Generale Cosimo Piccinno, Generale comandante del NAS;

- dott. Enrico Rossi, Assessore al diritto alla Salute della regione Toscana e coordinatore degli assessori regionali della sanità o suo delegato;

- dott. Alfredo Mantici, Dirigente ufficio previsione, valutazione e mitigazione dei rischi naturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

- prof. Enrico Garaci, Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

- prof. Giudo Rasi, Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

- dott. Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani;

- prof. Antonio Cassone, Direttore del Dipartimento malattie infettive, parassitarie ed immunomediate dell'Istituto superiore di sanità;

- dott.ssa Isabella Donatelli, Dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

- dott.ssa Stefania Salmaso, Dirigente di ricerca, Direttore centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione e della salute dell'Istituto superiore di sanità;

- dott. Giovanni Rezza, Dirigente di ricerca Dipartimento malattie infettive parassitarie e immunomediate dell'Istituto superiore di sanità;

- prof. Giorgio Palù, Preside della facoltà di medicina dell'Università di Padova;

- prof. Massimo Fini, Presidente del Comitato scientifico CCM;

- generale Michele Donvito, Capo Ufficio della Sanità Militare.

2. L'U.C. può avvalersi, per specifiche questioni e in relazione alle materie trattate, della collaborazione di esperti in materia.

Art. 3.

Compiti e funzioni

1. La U.C. provvede a:

- individuare e definire, per le rispettive competenze, le misure sanitarie per i casi di presenza o di sospetto della malattia, comprensive di quelle di profilassi, controllo e polizia sanitaria;

- individuare e definire gli eventuali scenari di intervento in caso di vaccinazione di emergenza;

- valutare la situazione epidemiologica esistente nei territori interessati dalla malattia e di quelli potenzialmente a rischio, definendo le relative strategie di intervento;

- individuare e coordinare l'azione delle autorità, fornendo supporto organizzativo e tecnico-scientifico;

- coordinare gli interventi delle autorità locali al fine di armonizzare i comportamenti delle regioni in materia di gestione delle emergenze;

- predisporre le procedure amministrative, comprese quelle economiche, necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia;

- individuare e predisporre gli atti e i provvedimenti necessari per il reperimento e l'erogazione di eventuali risorse finanziarie straordinarie necessarie per gli interventi conseguenti o comunque correlati alla gestione delle attività di emergenza ritenute indispensabili dalla stessa U.C. ai fini del controllo e della eradicazone della malattia;

- attivare i flussi informativi necessari alla gestione del piano di controllo;

- disporre accertamenti sanitari e verifiche epidemiologiche ad integrazione o supporto di quanto effettuato a livello locale;

- verificare, anche mediante l'intervento in loco, la corretta applicazione delle misure di profilassi e di polizia sanitaria adottate e l'efficacia degli interventi effettuati in sede locale;

- garantire la tempestiva diffusione delle informazioni sulla situazione epidemiologica;

- supportare il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei rapporti con i competenti Organismi comunitari e internazionali;

- attivare contatti con altre Pubbliche Amministrazioni, con le Forze dell'Ordine e con altri servizi civili, richiedendone, se del caso, l'intervento.

2. Sulla base del rischio epidemiologico relativo alla malattia, l'U.C., ai fini del controllo e l'eradicazione della malattia, individua le misure sanitarie per il caso di presenza o di sospetto di influenza suina, comprensive di quelle di profilassi, controllo e polizia sanitaria, nonché i territori che devono essere interessati dalle stesse, ordinandone l'applicazione.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. All'attivazione e al funzionamento della U.C. si provvede con i mezzi e le strutture esistenti presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria, opportunamente integrate in caso di necessità con quelle che saranno messe a disposizione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

2. I componenti della U.C. non hanno diritto ad alcun compenso.

3. Le spese di missione, trasferta e soggiorno dei componenti della U.C. sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto.

Roma, 29 aprile 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2009
Ufficio controllo preventivo sui servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 354

09A04967
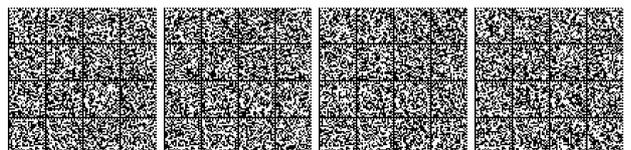
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 aprile 2009.

Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri. (Deliberazione n. 181/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 7 aprile 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione, e lettera *c)*, n. 2, che attribuisce alla medesima Autorità la funzione di garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 222, e, in particolare, l'art. 2-*bis*, comma 5, ai sensi del quale "le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni »), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»);

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'art. 8-*novies*;

Vista la delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla delibera n. 266/06/CONS, recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, e dalla delibera n. 109/07/CONS, recante la disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri;

Vista la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008»;

Vista la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante «Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Autonoma Valle D'Aosta in previsione dello switch-off»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'art. 8-*novies* della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

Considerato che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalla legge n. 66/2001, dalla legge 112/2004 e dal decreto legislativo n. 177/2005 (testo unico della radiotelevisione) siano in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), con la diret-

tiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);

Considerato che l'art. 8-*novies* della legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, alla luce delle censure sollevate dalla Commissione europea in materia di gestione delle radiofrequenze televisive con il parere motivato emesso nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086, ha modificato l'art. 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. I principali elementi della nuova legge sono:

a) la previsione del regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 59 per l'attività di operatore di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale terrestre, così conformando la relativa disciplina ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

b) la definizione di un calendario dello switch-off della televisione analogica per aree territoriali, ai fini di una progressiva digitalizzazione delle reti televisive da completare entro il 2012;

c) la definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, secondo la «deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori»;

Considerato che per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla nuova legge, la medesima ha dato la possibilità all'Autorità di adattare e modificare, se necessario, la delibera 603/07, con la quale sono stati definiti i criteri per lo switch-off provvisorio della regione Sardegna. Ciò nel rispetto del quadro normativo vigente, ai sensi del quale l'Autorità è deputata a definire, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e ad approvare le procedure per l'assegnazione dei relativi diritti di uso;

Considerato che, sulla base dell'art. 8-*novies*, comma 5, della legge 101/2008, il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Considerato che con il decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, è stato, altresì, approvato il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V. Ciò ha consentito, tra l'altro, di assegnare all'emittente Europa 7, in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato n. 2624/2008, la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale.

Rilevato che, nelle more, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario, alla luce della procedura di infrazione n. 2005/5086, hanno ravvisato l'esigenza di apportare, ciascuno nell'ambito della propria competenza, un affinamento dell'attuale quadro normativo e regolamentare;

Considerato che l'Autorità, in accordo con i principi stabiliti dal diritto comunitario, espressamente richiamati dall'art. 8-*novies*, comma 4, della legge n. 101/2008, e alla luce della procedura d'infrazione n. 2005/5086 adotta i criteri di cui all'allegato *A* alla presente delibera ai fini della completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri;

Considerata la doverosità dell'adozione della presente delibera in relazione alla pendenza della procedura d'infrazione n. 2005/5086 e in ordine alla chiusura della medesima;

Considerato, altresì, che la presente delibera favorirà la definizione delle regole dello switch-off delle varie regioni italiane, secondo il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, nonché una rapida conclusione del coordinamento internazionale delle frequenze;

Considerato che i criteri adottati con il presente provvedimento sostituiscono quelli previsti dalla delibera n. 603/07/CONS e dalla delibera n. 506/08/CONS;

Considerato che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Commissione europea e in base ad esso l'Autorità darà corso agli adempimenti di propria competenza in materia di procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze digitali terrestri;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta i «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri» riportati nell' allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale, sulla base dei quali darà corso agli adempimenti di propria competenza in materia di procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze.

2. Sono abrogate le disposizioni della delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007 e della delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008 incompatibili con il presente provvedimento.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea per il tramite del Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 7 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI-LAURIA

ALLEGATO A alla delibera n. 181/09/CONS

CRITERI PER LA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI TELEVISIVE TERRESTRI

Premessa

1. L'art. 8-*novies* della legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, alla luce delle censure sollevate dalla Commissione europea in materia di gestione delle radiofrequenze televisive con il parere motivato emesso nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086, ha modificato l'art. 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

I principali elementi della nuova legge sono:

a) la previsione del regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 59 per l'attività di operatore di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale terrestre, così conformando la relativa disciplina ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002.

b) la definizione di un calendario dello switch-off della televisione analogica per aree territoriali, ai fini di una progressiva digitalizzazione delle reti televisive da completare entro il 2012;

c) la definizione, da parte dell'Agcom, delle procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, secondo la «deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori».

Per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla nuova legge, la medesima ha dato, dunque, la possibilità all'Autorità di adattare e modificare, se necessario, la delibera 603/07, con la quale erano stati definiti i criteri per lo switch-off provvisorio della regione Sardegna.

Ciò nel rispetto del quadro normativo vigente, ai sensi del quale l'Agcom è l'Autorità deputata a definire, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e ad approvare le procedure per l'assegnazione dei relativi diritti di uso.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

Con il decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, è stato, altresì, approvato il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V. Ciò ha consentito, tra l'altro, di assegnare all'emittente Europa 7, in esecuzione del noto giudicato del Consiglio di Stato, la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale.

3. Le attuali regole della televisione digitale terrestre contengono già alcune previsioni finalizzate all'accesso al mercato della televisione digitale terrestre attraverso:

a) il cosiddetto horizontal entry model, cioè il modello regolatorio che si basa su tre distinti regimi abilitativi per il settore della radiodiffusione televisiva digitale (fornitore di contenuti, fornitore di servizi, operatore di rete), modello introdotto dalla legge n. 66 del 2001 e dal regolamento Agcom n. 435/01/CONS;

b) il limite del 20% per i programmi della televisione digitale terrestre che possono essere diffusi da uno stesso fornitore di contenuti in ambito nazionale;

c) la riserva, fino all'attuazione dello switch-off su tutto il territorio nazionale, del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri implementate dagli operatori esistenti attraverso il c.d. trading delle frequenze, a favore di fornitori di contenuti indipendenti dagli operatori di rete, secondo le regole che sono state via via implementate dall'Agcom (da ultimo, la delibera n. 109/07/CONS, cui ha fatto seguito il disciplinare di cui alla delibera n. 645/07/CONS).

In base a tale regime non si richiede che un'impresa debba essere «verticalmente» integrata per operare nel mercato della televisione digitale terrestre, come nel concreto risulta dall'ingresso in tale settore di imprese che agiscono anche in qualità di operatori di rete.

Secondo l'attuale regime normativo i diritti di uso delle frequenze sono assegnati agli operatori di rete, che sono, generalmente, proprietari di siti e infrastrutture di trasmissione, anche se la legge consente che tali infrastrutture possano essere affittate da società terze (tower company), attività per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo non essendo servizi di comunicazione elettronica.

Nel caso di operatori nazionali verticalmente integrati (abilitati cioè sia alla gestione della rete che alla fornitura di programmi) la legge prescrive la separazione strutturale tra fornitore di contenuto e operatore

di rete, cioè la gestione attraverso società separate, sia pure riconducibili allo stesso gruppo societario. Tale separazione, allo stato, è prevista solo per la televisione digitale terrestre e non riguarda altre piattaforme trasmissive quali il satellite e il cavo.

Il regime della televisione digitale terrestre è completato da una serie di regole di best practices che mirano a salvaguardare gli interessi delle parti terze, quali l'obbligo di non discriminazione, per gli operatori di rete, nell'offerta di capacità trasmissiva a soggetti terzi.

In tale contesto occorre sottolineare che il regime vigente dal 2001 ha previsto, per tutti gli operatori analogici che hanno investito nel processo di digitalizzazione, il diritto a convertire ciascuna rete analogica in digitale su una base «uno - a - uno» (ad una rete analogica corrisponde una rete digitale). Questo diritto è stato un fattore fondamentale per spingere le aziende operanti ad investire in una nuova, e di conseguenza, rischiosa, tecnologia, ed è stato il fattore trainante per il processo di digitalizzazione delle reti televisive italiane.

4. Un aspetto che merita di essere maggiormente chiarito, ai fini di un completo allineamento alla regolamentazione europea in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, nello spirito dell'art. 8-*novies* della legge n. 101/2008, riguarda l'assegnazione dei diritti di uso agli operatori di rete a seguito dello switch-off.

5. Il nuovo art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, introdotto dalla legge 101/2008, fa salvi «i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale». L'art. 27, comma 5, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a sua volta, fa salvi «criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione dei diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo».

Tale normativa appare in linea con le direttive europee, nella parte in cui esse prevedono che gli Stati Membri possano adottare criteri e procedure specifici nell'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive, per raggiungere obiettivi di interesse generale. Tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

I principi del pluralismo dei media, della promozione della concorrenza, della protezione dei consumatori, della garanzia del servizio pubblico radiotelevisivo e dello sviluppo di tecnologie innovative, rientrano tra gli obiettivi di interesse generale richiamati dal nuovo art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, ai fini dell'individuazione dei criteri e delle procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radiotelevisive.

Secondo la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM/2007/0700) «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale», l'aumento dei canali di radiodiffusione dovrebbe aprire prospettive di più grande pluralismo dei media, di crescita della produzione di contenuti per i media e di servizi per gli spettatori più interattivi e di migliore qualità ed è, pertanto, opportuno che le emittenti possano pretendere una parte equa del dividendo digitale in cambio degli sforzi e degli investimenti realizzati per lo sviluppo della tecnologia digitale.

Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri

6. L'Autorità, ai fini della revisione della delibera n. 603/07/CONS e della delibera n. 506/08/CONS in accordo con i citati principi e alla luce della procedura d'infrazione n. 2005/5086, intende implementare i seguenti aspetti:

a) per consentire un pieno, efficiente e pluralistico utilizzo della risorsa radioelettrica è necessario prevedere l'uso della tecnica SFN (Single Frequency Network), già sperimentata con successo nella regione Sardegna, al fine di pianificare il maggior numero di reti televisive possibili in ogni area territoriale, da suddividere tra reti nazionali e reti locali. Di esse, un terzo è riservato, secondo la normativa vigente, alle emittenti televisive locali. Il piano di assegnazione dovrebbe prevedere 21 reti nazionali con copertura approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale da destinare al DVB-T, ed ulteriori 4 reti nazionali sarebbero utilizzate per servizi DVB-H.

b) un equo numero di reti digitali pianificate deve essere riconosciuto alle emittenti esistenti, per salvaguardare gli investimenti effettuati e per permettere a tali operatori di assicurare la continuità dei loro servizi televisivi attualmente offerti in tecnica analogica, tenendo anche in considerazione i recenti sviluppi tecnologici come l'alta definizione (HD) e l'interattività. In virtù del principio di non discriminazione tale regola sarà applicata anche all'emittente Europa 7, recente assegnataria di un canale televisivo. Questa regola di conversione dovrebbe garantire per ciascun programma analogico capacità sufficiente per la trasmissione in simulcast di ciascun programma in SDTV e in HD. Tali criteri dovrebbero altresì assicurare, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di proporzionalità e non discriminazione, le opportune salvaguardie per i significativi investimenti effettuati nel passato dalle emittenti esistenti nell'ambiente analogico, fermo restando che dovrebbe essere assegnabile almeno un multiplex per operatore. Sulla base di tali criteri i multiplex nazionali necessari per la conversione del sistema trasmissivo analogico sarebbero 8 sui 21 disponibili in totale per le reti nazionali DVB-T.

c) La razionalizzazione delle reti digitali terrestri nazionali DVB-T gestite dagli operatori di rete legittimamente operanti, derivanti dall'acquisizione delle frequenze ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2, della legge n. 66 del 2001 e dell'art. 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, comporta la loro conversione in reti pianificate isofrequenziali, al fine di salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari vigenti e di tenere nel debito conto gli investimenti effettuati dagli operatori per lo sviluppo della tecnologia digitale terrestre nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti vigenti. Si calcola che otto multiplex saranno necessari per eseguire la conversione di tali reti. Tutti gli operatori dovranno comunque restituire allo Stato le frequenze attualmente utilizzate in ogni Regione e, in cambio, sarà assegnata loro una singola frequenza per ciascuna rete.

d) La razionalizzazione delle esistenti reti DVB-H, implementate dagli operatori attraverso il trading delle frequenze, comporta la loro conversione in reti pianificate isofrequenziali, al fine di riconoscere gli investimenti effettuati dagli operatori per lo sviluppo di tali reti, nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti, anche in considerazione dei recenti sviluppi tecnologici.

e) La conversione delle esistenti reti televisive locali analogiche in reti digitali pianificate, dovrà essere necessariamente effettuata nel rispetto delle previsioni normative che prevedono, come sopra detto, l'assegnazione di almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili a tale comparto. Ciò comporta che regole di conversione analoghe a quelle previste per le reti delle emittenti nazionali si applicano anche alle reti delle emittenti locali, con l'obbligo della restituzione delle frequenze all'atto dello switch-off e dell'utilizzo di reti digitali isofrequenziali.

f) la disponibilità di un dividendo digitale non inferiore a 5 reti televisive nazionali, oltre ad una eventuale rete DVB-H. Tali risorse saranno assegnate attraverso procedure selettive basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario. Il dividendo digitale che così si determina è molto più alto di quello mediamente disponibile nella maggior parte dei Paesi europei, e ciò è reso possibile anche dall'utilizzo della tecnica SFN che realizza un guadagno addizionale di efficienza spettrale.

7. Ai fini della procedura per l'assegnazione del dividendo digitale, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale, saranno previsti criteri specifici per il settore radiotelevisivo, con l'obiettivo di assicurare le

migliori possibilità di completamento del processo di switch-over nei tempi prescritti e di dotare il paese di infrastrutture di rete televisiva efficienti e in grado di trasportare contenuti attraenti e di pregio, in accordo con gli obiettivi di politica audiovisiva che rientrano nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Le regole della procedura che saranno adottate, in linea con le best practices europee, potranno prevedere un meccanismo di beauty contest simile a quello utilizzato in altri Stati membri, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

a) assicurare un uso efficiente dello spettro attraverso l'utilizzo della SFN;

b) promuovere l'innovazione tecnologica nell'interesse sia dell'industria, sia dei consumatori;

c) assicurare la miglior valutazione dello spettro tenendo conto della diffusione di contenuti di buona qualità alla più vasta maggioranza della popolazione italiana.

Di conseguenza, le società interessate all'ottenimento dei multiplex dovranno impegnarsi a realizzare reti nazionali con la necessaria copertura e garantendo gli investimenti nell'infrastruttura di rete, con correlativa previsione del divieto del trading delle frequenze associate ai multiplex oggetto della gara, la cui durata sarà definita nelle procedure di cui al punto 9), nonché ad associare fornitori di contenuti che siano in grado di offrire nuovi bouquet che includano anche una parte di programmazione in chiaro. Tali aspetti saranno tenuti in considerazione nella valutazione delle proposte da parte degli operatori che parteciperanno alla gara.

8. Circa la partecipazione alla procedura di gara, sulla base del quadro normativo vigente essa è consentita a qualsiasi impresa stabilita nello SSE in possesso dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, cui il nuovo art. 15 del decreto legislativo n. 177 del 2005 rinvia. Le imprese partecipanti non devono essere tra loro in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 177/2005 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile.

Ciò posto, l'Autorità ritiene possibile, sulla base del quadro normativo nazionale e comunitario, introdurre un rigoroso limite al numero di reti televisive ottenibili da parte degli operatori esistenti attraverso la predetta procedura, al fine di assicurare analoghe opportunità di sviluppo a tutti i potenziali partecipanti alla gara e rendere effettiva la parità di trattamento, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione.

Per maggior chiarezza, con riferimento al regime di gara, si precisa quanto segue:

i cinque lotti messi in gara saranno suddivisi in due parti:

parte A: pari a tre lotti, riservati ai nuovi entranti e ad altri operatori esistenti (esclusi gli operatori che prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei multiplex digitali esistenti DVB-T avevano la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica);

parte B: pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente.

Le eventuali offerte saranno comunque soggette ad un cap. Il cap. è fissato ad un livello tale da impedire che, in esito alla gara, alcun operatore possa ottenere più di 5 multiplex nazionali DVB-T (resta inteso che le reti nazionali DVB-T esistenti sono calcolate nel cap. e che esse possono essere utilizzate solo in tecnica SFN dopo lo switch-off). Sulla base dunque di quanto esposto nel paragrafo 7, nel caso degli operatori integrati che attualmente eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica il cap. è fissato a un multiplex. Nel caso dell'operatore integrato che attualmente esercisce 2 reti nazionali in tecnica analogica il cap. è fissato a due multiplex. Nel caso in cui ciascuno degli operatori integrati che attualmente hanno la disponibilità di 3 reti nazionali in tecnica analogica sia vincitore della gara, questo sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di tale multiplex a terzi fornitori di contenuti non integrati. Nel caso in cui l'operatore integrato che attualmente ha la disponibilità di 2 reti televisive in tecnica analogica sia vincitore dei due multiplex in esito alla gara, questo sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di uno di tali due multiplex a terzi fornitori di contenuti non integrati.

Resta inteso che l'obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva del multiplex in questione si applica dal momento dell'effettiva assegnazione del multiplex nazionale all'operatore integrato vincitore della gara e resterà in vigore per un periodo di cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale. La cessione del 40% della capacità trasmissiva si svolge sulla base una selezione condotta sotto il controllo dell'Autorità in modo da garantire condizioni orientate al costo ed è sottoposta, durante il periodo di applicazione, al monitoraggio dell' Autorità secondo le procedure già applicabili al riguardo.

9. In base al quadro normativo vigente, derivante, inter alia, dal combinato disposto dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6, della legge n. 249 del 1997 e dell'art. 29 del decreto legislativo n. 259 del 2003, l'Autorità adotta le procedure di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze televisive e il Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle comunicazioni) adotta i relativi provvedimenti attuativi (disciplinari e bandi di gara) e provvede all'assegnazione dei diritti di uso agli operatori selezionati all'esito della procedura stessa. Nel rispetto di tale riparto di competenza, l'Agcom provvederà all'adozione delle procedura di sua competenza per l'attribuzione del dividendo digitale entro la prima metà dell'anno 2009.

10. Una misura che facilita la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rende effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette reti, può essere data dall'obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Autorità ha in animo di integrare, a seguito di apposita consultazione pubblica, l'art. 21 del regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo che gli operatori esistenti che dispongono di coperture di rete estese offrano servizi di trasmissione a condizioni di orientamento al costo, agli operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti, per un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi accordi. In ogni caso, gli operatori richiedenti possono adire l'Autorità al fine di ottenere una pronuncia vincolante, secondo le procedure appositamente previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS, da attuare retroattivamente dalla data di stipula dell'accordo.

Per maggior chiarezza, a tal proposito, si precisa quanto segue: i terzi richiedenti godono di un diritto di accesso, a condizioni economiche orientate ai costi, per un periodo di cinque anni. Il periodo di cinque anni è calcolato dal momento dell'effettivo accesso da parte dei terzi richiedenti. Un eventuale rifiuto dell'accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità, che saranno soggette al controllo dell'Autorità.

I terzi richiedenti l'accesso potranno chiedere in ogni momento una decisione dell'Autorità. Il procedimento si concluderà con una decisione vincolante dell'Autorità, entro un periodo di ragionevole durata. L'accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento dell'Autorità o durante l'eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell'Autorità.

09A04908
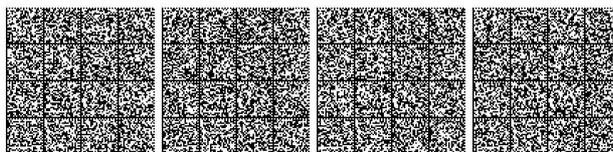
AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale Abruzzo e Molise.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E IL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498 del 1961, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del giorno 6 aprile 2009;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Ritenuto che l'evento di carattere eccezionale ha reso inagibili i locali sede della direzione regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del territorio, comportandone la chiusura di tutti i servizi al pubblico;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio a causa degli eccezionali eventi sismici;

Effettuata la comunicazione all'ufficio del garante del contribuente di L'Aquila con nota n. 20 del 23 aprile 2009;

Dispone:

Art. 1.

1. È accertato il mancato funzionamento della direzione regionale Abruzzo e Molise a partire dal giorno 6 aprile 2009 fino a data da definirsi.

2. Con successiva disposizione direttoriale sarà stabilita la data per la riattivazione dei servizi della direzione regionale Abruzzo e Molise.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 23 aprile 2009.

Il direttore regionale: FRATELLO

09A04909

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E IL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498 del 1961, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del giorno 6 aprile 2009;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Ritenuto che l'evento di carattere eccezionale ha reso inagibili i locali sede dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, comportandone la chiusura di tutti i servizi al pubblico;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio a causa degli eccezionali eventi sismici;

Effettuata la comunicazione all'ufficio del garante del contribuente di L'Aquila con nota n. 20 del 23 aprile 2009;

Dispone:

Art. 1.

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di L'Aquila a partire dal giorno 6 aprile 2009 fino a data da definirsi.

2. Con successiva disposizione direttoriale sarà stabilita la data per la riattivazione dei servizi dell'ufficio provinciale di L'Aquila.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 23 aprile 2009

Il direttore regionale: FRATELLO

09A04910

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2009.

Trasferimento provvisorio dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di L'Aquila presso l'Ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009,recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009 in ordine alla individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Considerato che l'evento sismico ha reso inagibili i locali sede dell'ufficio provinciale di L'Aquila dell'Agenzia del territorio, comportandone la chiusura al pubblico;

Ravvisata l'opportunità di garantire la presentazione e la ricezione dei titoli, delle note di trascrizione e di iscrizione, nonché delle domande di annotazione, ai sensi dell'art. 2674 del codice civile, comma 2;

Acquisito il nulla osta del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale del notariato, sentito il Consiglio distrettuale di L'Aquila;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 5 maggio 2009, il servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di L'Aquila, fermo restando l'attuale ambito circoscrizionale, è provvisoriamente trasferito presso la sede dell'ufficio provinciale di Teramo, ubicata in Largo Madonna delle Grazie, n. 2, limitatamente alle attività di presentazione e ricezione dei titoli, delle note di trascrizione e di iscrizione, nonché delle domande di annotazione.

2. La consultazione dei registri immobiliari del predetto servizio di pubblicità immobiliare è eseguita temporaneamente soltanto sui dati informatizzati ed è erogata per via telematica o presso tutti gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore: ALEMANNO

09A04911

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica del Ticinello nel comune di Milano. (Deliberazione n. VIII/09210).

IL SEGRETARIO

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 5 del 9 giugno 1993, della Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della l.r. 57/1985 legge poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito del Ticinello e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 5 del 9 giugno 1993 della Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali all'albo pretorio del Comune di Milano in data 24 novembre 1993;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 25 febbraio 2008, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'ambito del Ticinello, in Comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25 febbraio 2008 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del Comune di Milano in data 1 aprile 2008;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce l'ambito di rilevante interesse paesaggistico e naturale caratterizzato da:

- storica presenza del cavo del Ticinello che attraversa l'area da nord a sud;
- territorio agricolo intessuto da una fitta rete irrigua e dalle alberature di ripa, che ancora
  oggi testimoniano la conduzione storica delle campagne intorno alla città di Milano;
- presenza di insediamenti di origine agricola, alcuni di rilevanza storico-monumentale,
  che costellano questo brano di paesaggio rurale e le ultime propaggini della città;

- ampie aree verdi che consentono la percezione di rilevanti visioni prospettiche sul paesaggio rurale e urbano, interrotte da isolati insediamenti molti dei quali caratterizzati da un'edificazione tradizionale conservatasi nel tempo.

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 1 del 25 febbraio 2008 è stata presentata, in data 29.07.08, prot. reg.le Z1.2008.013493, alla Regione un'osservazione da parte dell'Amsa con relativa richiesta di modifica dei criteri di gestione degli interventi, rivalutando la compatibilità degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, tenuto anche conto delle pianificazioni in atto;

Considerato che per l'analisi e la valutazione della suddetta osservazione si è tenuto conto dei caratteri connotativi dell'ambito ma anche dell'opportunità di non precludere a priori l'eventuale localizzazione di impianti di pubblica utilità necessari e non collocabili altrove, ribadendo comunque l'importanza della tutela e preservazione degli elementi e dei sistemi paesaggistici indicati, fatte comunque salve eventuali indicazioni più restrittive della normativa di settore;

Ritenuto di decidere, sulla base delle sopraindicate considerazioni, in merito **all'accoglimento** dell'osservazione presentata dall'Amsa il 29.07.08, modificando il paragrafo "*Riqualificazione degli ambiti degradati e minimizzazione degli impianti di reti tecnologiche"* delle prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dei dati catastali aggiornati;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c) e d*) del comma 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'ambito del Ticinello in Comune di Milano per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 "Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela" dell'Allegato 1
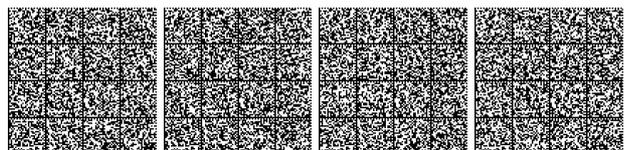
"Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 punto 2 - "Planimetria e descrizione della perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- Di decidere nel merito dell'osservazione presentata così come indicato in premessa;

- Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati alla disciplina di tutela specificata nell'Allegato 2, "Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi", che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i

Milano, 30 marzo 2009
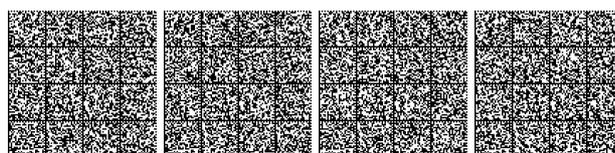
Il segretario: PILLONI

ALLEGATO *1*

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica del "Ticinello" in Comune di Milano

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Le vaste aree comprese nel perimetro assoggettato a tutela, sono caratterizzate storicamente dal percorso del cavo Ticinello e hanno contribuito all'insediamento di complessi a carattere agricolo, alcuni di rilevanza monumentale come l'Abbazia degli Umiliati a Selvanesco e il Monastero dei Gerolamini di cui rimane la foresteria.
Il territorio agricolo fittamente intessuto e connotato dalla rete irrigua e dalle alberature di ripa, che ne caratterizzano il paesaggio, è ancora oggi una testimonianza della conduzione storica delle campagne attorno alla struttura urbana della zona sud di Milano.
Gli elementi della rete irrigua, la particolare conformazione del cavo Ticinello e dei suoi adduttori e colatori rappresentano la matrice ecosistemica di una delle poche parti del territorio del Comune di Milano ancora significatamene libere da edificazioni. Con questa matrice paesaggistica ed ecosistemica si relaziona l'impianto di depurazione "San Rocco", di recente realizzazione.
Le ampie distese a verde, la fitta rete di percorsi campestri di modesto calibro che spesso seguono la partizione poderale dei campi, permettono inoltre il godimento di ampie visioni prospettiche sul verde, interrotte da isolati insediamenti molti dei quali caratterizzati da un'edificazione tradizionale conservatasi nel tempo. La delimitazione comprende anche aree edificate di antica e recente formazione che interfacciano direttamente con il contesto prioritariamente rurale sopradescritto; di queste aree l'eventuale trasformazione, sia dell'edificato che degli spazi aperti, deve essere valutata in riferimento alle interconnessioni con i sistemi e gli elementi del paesaggio rurale, naturale e storico sopramenzionati.

L'ambito del Ticinello è interessato in buona parte anche dalla pianificazione del Parco Agricolo Sud Milano in particolare negli ambiti dei piani urbani di cintura previsti dal PTC del Parco. Gli obiettivi prioritari per questi ambiti è la salvaguardia delle aree verdi agricole ancora presenti, il rispetto dei corridoi ecologici e delle fasce verdi che collegano ambiti di rilevante significato storico-architettonico-culturale e paesaggistico.

In un contesto di tale valore è necessaria una specifica tutela, sia in termini di valorizzazione degli elementi paesaggistici presenti e consolidati, sia in termini di definizione degli interventi di trasformazione di edifici rurali, residenziali e produttivi, aree agricole e spazi verdi, nonché di ridisegno e ricucitura dei margini urbani che costituiscono talora la quinta, in altre lo sfondo panoramico dell'ambito.

PUNTO 2

PLANIMETRIA E DESCRIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
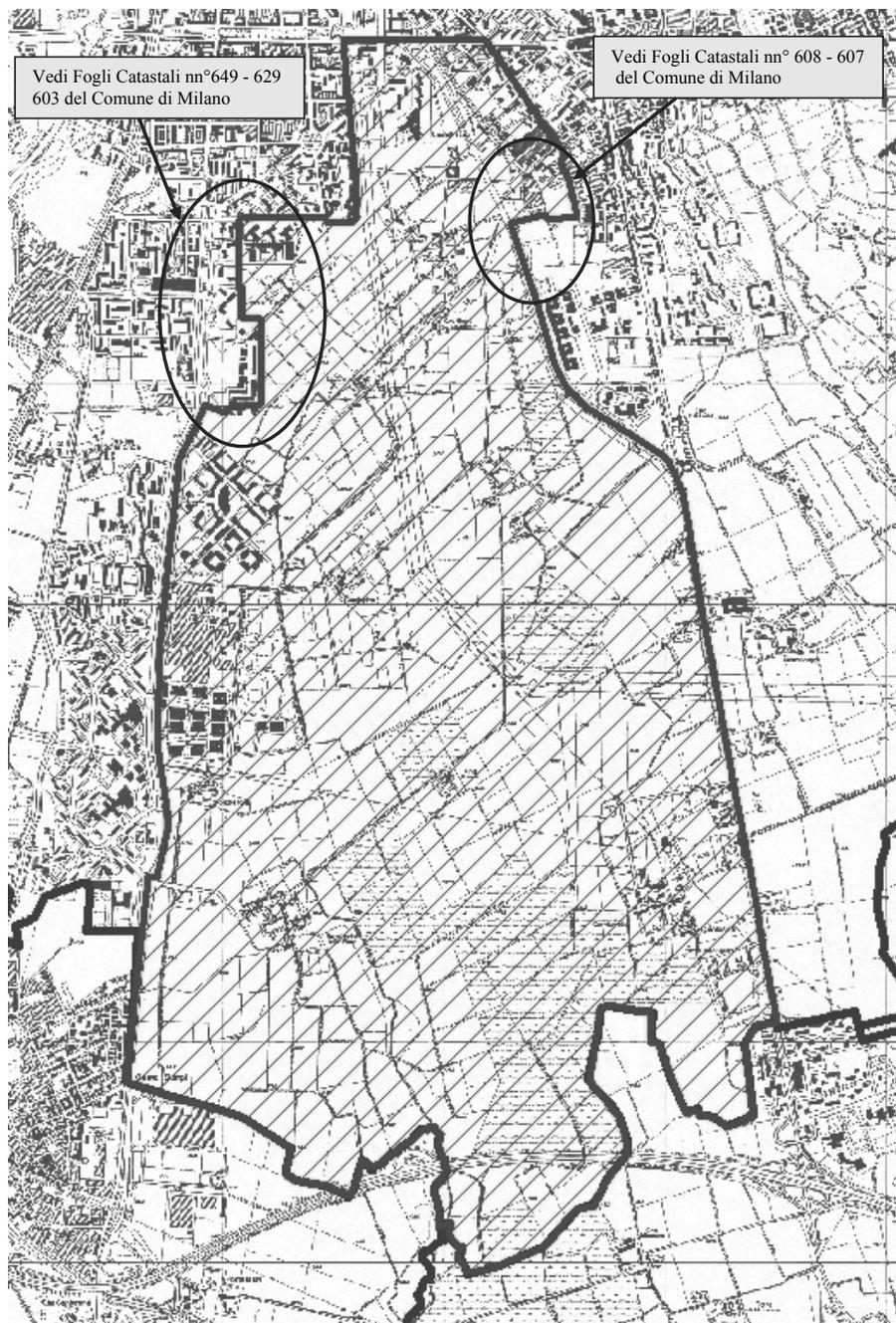
PERIMETRO AMBITO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

Dall'incontro tra via Ripamonti e il confine con il Comune di Opera si segue quest'ultimo verso ovest e, successivamente, il confine con il Comune di Rozzano fino a raggiungere via Curiel. Si percorre la stessa in direzione nord e quindi via dei Missaglia fino ad incontrare la delimitazione dei mappali, da considerarsi inclusi, n. 1 - 2 - 31 - 322 - 323 (foglio 649 C.T.) e 94 (foglio 629 C.T.); a seguire si piega verso nord seguendo la delimitazione dei mappali, sempre da considerarsi inclusi, n. 15 - 6 - 70 (foglio 629 C.T.) e 92 (foglio 603 C.T.) fino all'incontro con la via Dudovich. Attraversando quest'ultima si percorre via Dini, via Palanti e, oltrepassata la via Bellarmino, si prosegue per via Treccani D'Alfieri e via Lusitania fino a raggiungere viale Cermenate, quindi si percorre via Antonini e, proseguendo verso sud, si percorre l'intera via Verro; da qui si segue la delimitazione dei mappali, da considerarsi esclusi, n. 28 - 58 - 59 - 104 - 128 - 157 - 360 - 156 - 155 (foglio 608 C.T.) e quindi il corso della Vettabbietta fino all'incontro con la delimitazione superiore dei mappali, sempre da considerarsi esclusi, n. 230 - 241 (foglio 607 C.T.). Raggiunta la via Ferrari si prosegue per la medesima sino a via Ripamonti da percorrere in direzione sud fino ad incontrare il confine comunale di Opera, per ricongiungersi con il punto di partenza.
I sedimi stradali delle vie, o tratti di esse, sopraindicate a delimitazione dell'ambito sono da considerarsi inclusi. Sono esclusi dalla tutela i prospetti degli edifici affacciati sulle stesse vie e posti sul lato esterno alla perimetrazione.
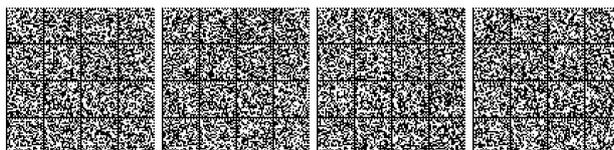
Foglio Catastale n° 649 - Comune di Milano
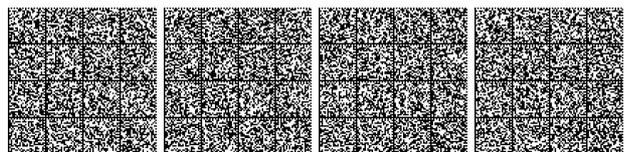
Foglio Catastale n° 629 - Comune di Milano
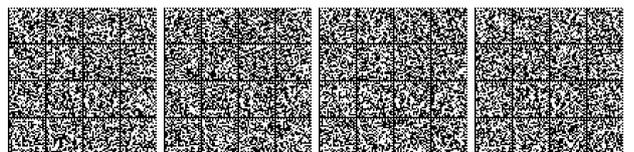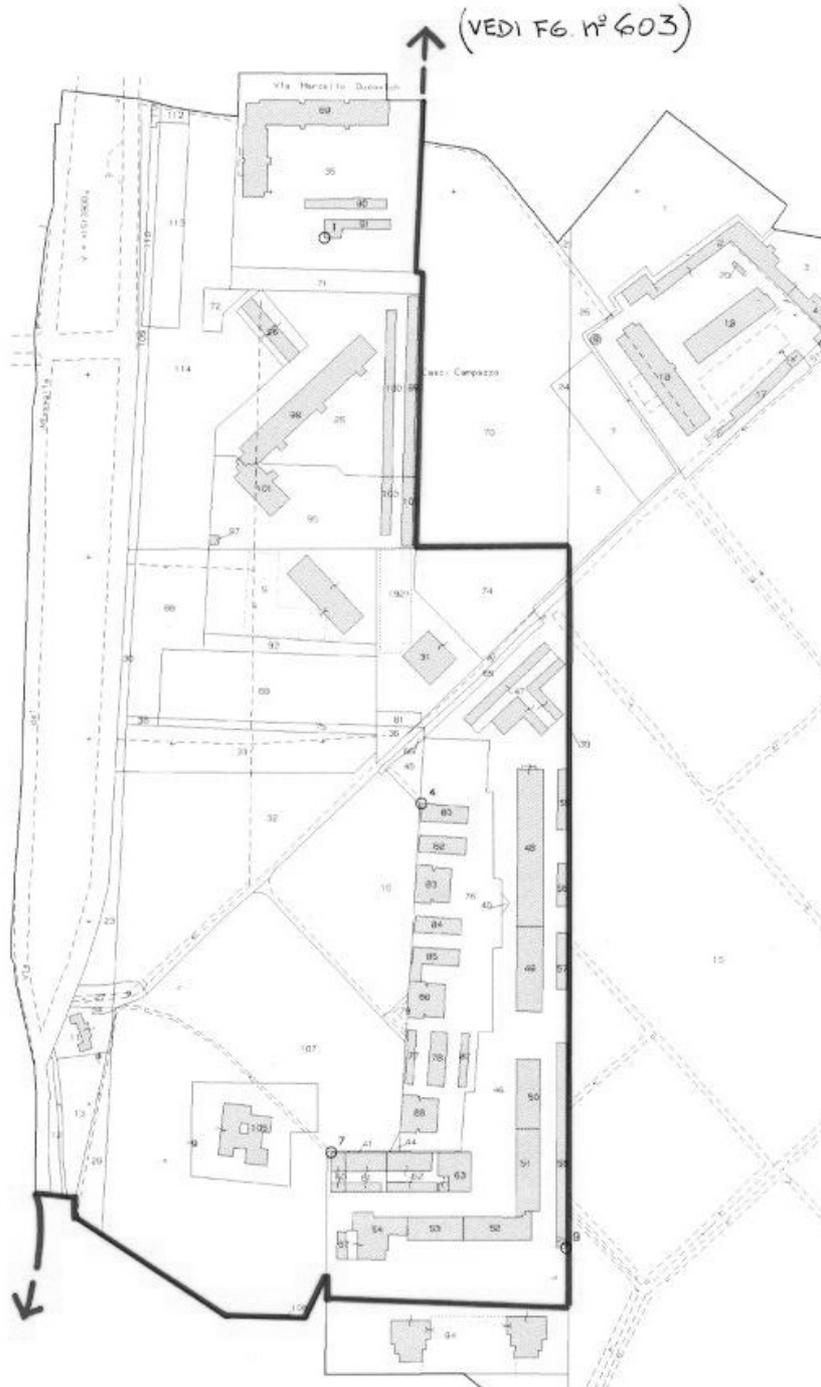
Foglio Catastale n° 603 - Comune di Milano
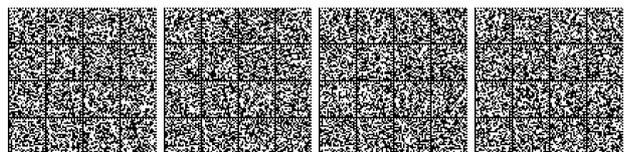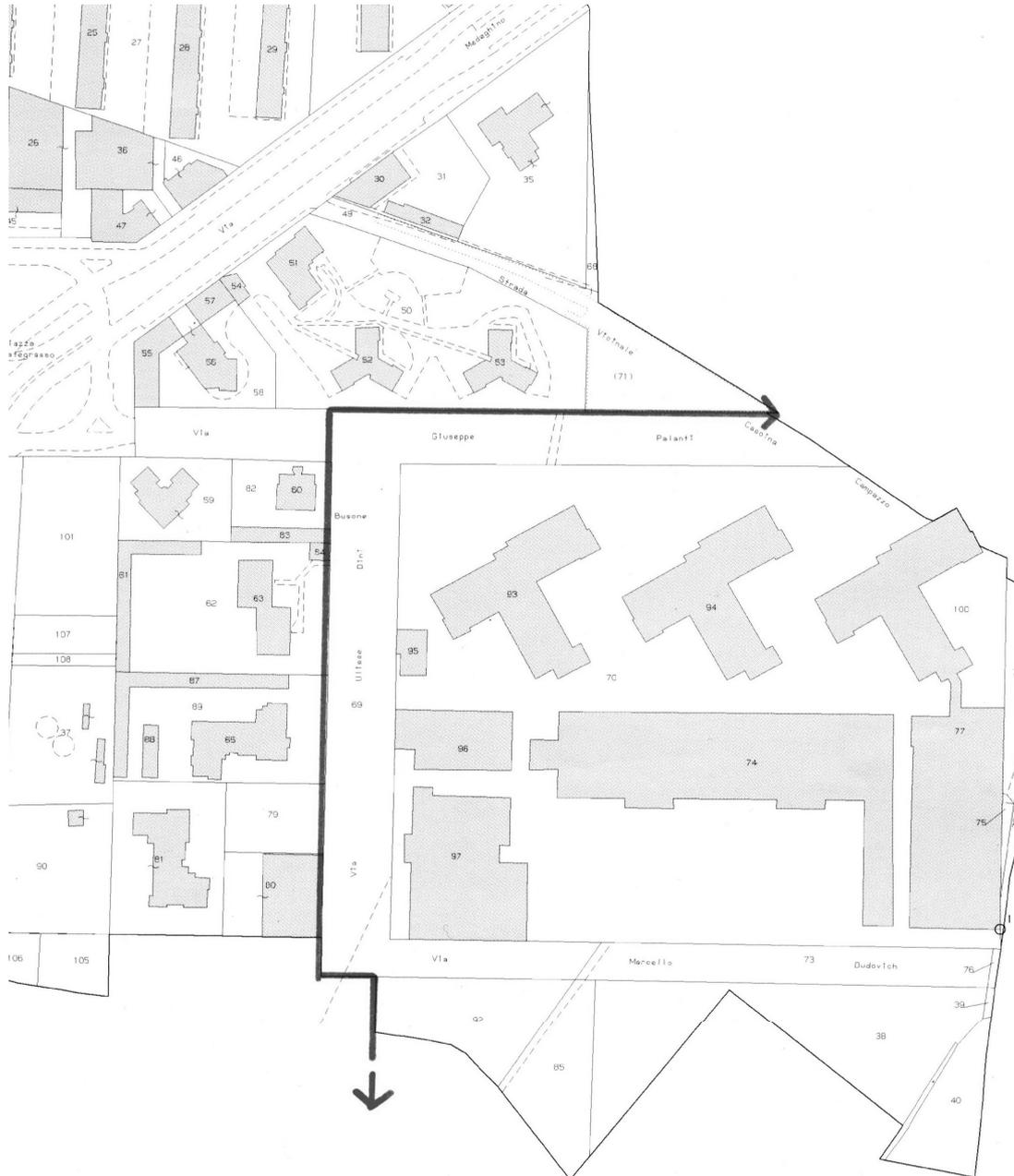
Foglio Catastale n° 608 - Comune di Milano
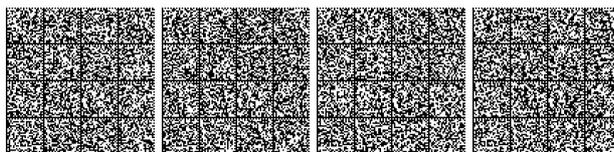
Foglio Catastale n° 607 - Comune di Milano

ALLEGATO 2
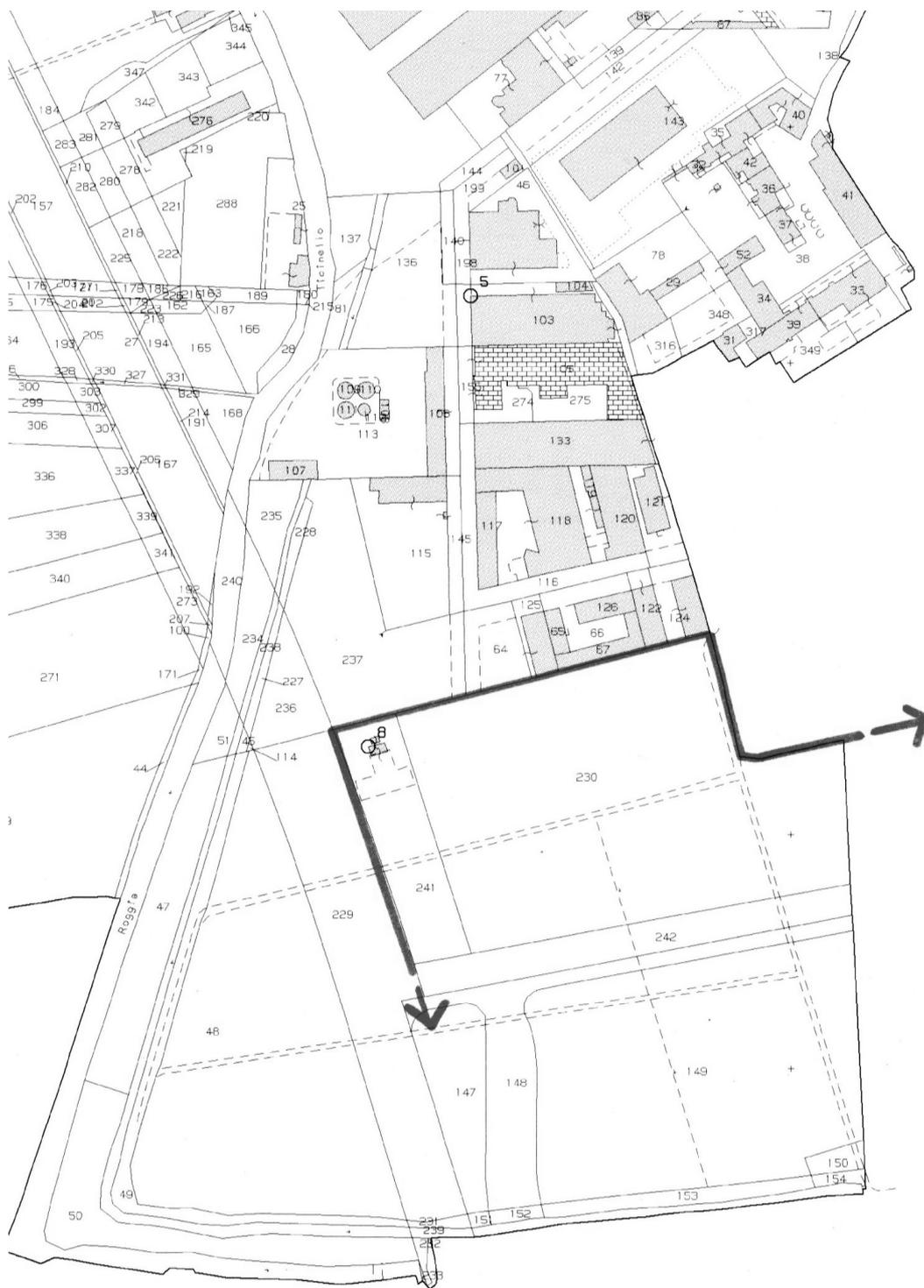
PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Ambito di tutela paesaggistica del "Ticinello" in Comune di Milano

Alcune premesse
I presenti criteri e prescrizioni evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d' intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, tenendo conto anche delle norme e degli obiettivi di tutela del Parco Sud Milano.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004;
- Ai sensi degli artt. 11 e 50 del D. lgs. 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali e come tali l'eventuale rimozione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente B.A.P. competente;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

- ***Tutela del paesaggio agrario, dei sistemi verdi e dell'idrografia superficiale***

- Dovrà essere salvaguardata la funzionalità idraulica, idrologica ed ecosistemica complessiva del comprensorio irriguo della Roggia Ticinello, in quanto unità eco-paesistica; in particolare, dovrà essere garantita la continuità idraulica, idrogeologica ed ecosistemica sia della Roggia Ticinello, da cui trae origine la denominazione stessa del vincolo, che dei principali corsi d'acqua ad essa connessi, in qualità sia di adduttori che di colatori, tra cui il Rile, la Roggia Grande, il Fontanile Quintosole**,** la Roggia Libassa/Colatore Libasso, etc.
- Dovrà essere salvaguardata la continuità e l'integrità degli ambiti agricoli, dei sistemi verdi che seguono il corso del Ticinello, dei principali corsi d'acqua ad esso connessi e dei relativi ambiti vallivi, al fine di tutelare, oltre alla funzionalità idraulica, la riconoscibilità e la percepibilità della struttura paesaggistica locale tipica della pianura irrigua, nonché la continuità dei possibili corridoi ecologici e/o dei percorsi di fruizione in prossimità dei principali corsi d'acqua all'interno del Parco Agricolo Sud Milano.
- Dovrà essere comunque in generale salvaguardata la continuità e la connotazione degli ambiti agricoli, attraverso la tutela delle alberature esistenti di pregio, dei filari storici, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali, al fine di valorizzare le partiture poderali e le quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale.
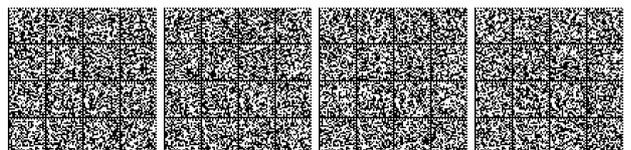
- L'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente nei numerosi filari e nelle quinte arboree, dovrà essere di massima realizzata mediante l'utilizzo di essenze di specie autoctone o comunque già consolidate nel contesto paesaggistico, di opportuna dimensione e nel rispetto delle connotazioni vegetazionali, tradizionalmente consolidate nell'area.
- Dovrà essere rispettata la trama dei canali e della rete irrigua superficiale, conservandone la capacità, la continuità e la flessibilità**,** la vegetazione ripariale e i manufatti idraulici storici che la caratterizzano.
- Eventuali interventi di sostituzione di opere di difesa spondale in prossimità dei corsi d'acqua, con particolare riferimento al Ticinello e ai rispettivi principali derivazioni e recapiti, dovranno tenere in attenta considerazione la salvaguardia degli equilibri ambientali e dei manufatti storici, operando di massima attraverso attente sistemazioni di ingegneria naturalistica, al fine di preservare la caratteristiche paesaggistiche e naturali dei luoghi.
- La sistemazione delle strade interpoderali e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna alle aree agricole, dovrà cercare di salvaguardare la vegetazione esistente in quanto rappresenta elemento di forte connotazione paesaggistica; l'eventuale nuova piantumazione di "risarcimento", dovrà comunque essere realizzata con essenze di specie adeguata al contesto paesaggistico e secondo modalità coerenti con la ricomposizione del paesaggio agrario tradizionale, dovrà inoltre essere mantenuto, ove possibile, il fondo stradale in terra battuta.
- Nel tratto più meridionale del Ticinello, a partire da Ronchetto delle Rane per arrivare al limite sud del confine comunale, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tutela delle connotazioni e degli equilibri ecologici della zona di avvallamento e compluvio che caratterizza questo tratto del sistema fluviale, prevedendo anche specifiche azioni volte a consolidarne e potenziarne i caratteri naturalistici e i livelli di biodiversità.

- ***Salvaguardia e valorizzazione dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale***

Considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore storico testimoniale che assumono in questo contesto paesistico gli insediamenti di origine rurale, è importante salvaguardare e valorizzare l'edilizia tradizionale nelle sue caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche, nonché le specificità delle sistemazioni esterne e delle strade di accesso ai singoli insediamenti, al fine di non stravolgere le attuali complessità e coerenze che legano tra loro architetture, percorsi, idrografia superficiale e spazi agricoli circostanti.
Pertanto si indicano di seguito alcune cautele da tenere presenti negli interventi che riguardano i suddetti insediamenti.

- Tutti gli interventi sugli edifici, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.
- Gli interventi a modifica delle coperture, o finalizzati a rendere abitabili i sottotetti, dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo organico e unitario nonché le relazioni che esso intrattiene con il nucleo o l'insediamento di appartenenza; scelte stilistiche, compositive, materiche e cromatiche
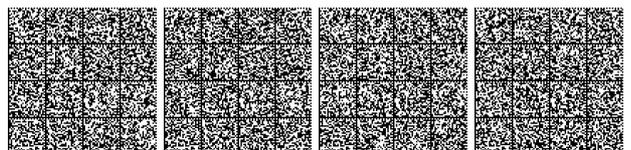
si dovranno relazionare in modo attento con i caratteri tipologici e architettonici dell'edilizia tradizione locale.

- La realizzazione di nuovi volumi o strutture tecniche, anche di carattere agricolo, anche se improntate a soluzioni architettoniche innovative, dovrà porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici e materici dell'architettura tradizionale esistente, nonché alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei ed insediamenti e tra questi e il contesto agricolo circostante.
- Eventuali nuove edificazioni a margine dei nuclei storici tradizionali dovranno essere attentamente valutate sia in riferimento alle attenzioni indicate al punto precedente, che alla salvaguardia della riconoscibilità del nucleo, dei suoi caratteri costitutivi e di quelli di relazione con il contesto di riferimento, anche in termini di rapporto percettivo e di equilibri compositivi e dimensionali.
- Il recupero complessivo di insediamenti di origine rurale, quali cascine o nuclei, deve essere inquadrato in uno studio paesistico di dettaglio che preveda:
  - la conservazione dei caratteri morfologici che ne definiscono l'impianto e la tipologia edilizia, la compattezza del nucleo ed il rapporto dello stesso con il paesaggio circostante e l'infrastrutturazione agraria storicamente consolidata;
  - la conservazione dei caratteri tipologici fondamentali che ne definiscono orientamento e continuità dei fronti, impianti a corte, assialità degli spazi comuni e degli accessi con i percorsi rurali;
  - la conservazione dei caratteri stilistici e materici degli edifici storici.

Attenta gestione dei margini urbani, degli insediamenti recenti e dei nuovi sviluppi urbani e infrastrutturali

- La localizzazione di nuovi insediamenti dovrà essere prioritariamente tesa alla ricucitura e alla riqualificazione dei margini urbani, al completamento di insediamenti già esistenti, o al recupero funzionale di aree degradate o in abbandono, con specifica attenzione a salvaguardare e valorizzare le connessioni fisiche e percettive tra le diverse aree verdi o rurali esistenti, nonché a conservare, consolidare e valorizzare i principali comparti agricoli, o a verde pubblico, che seguono il corso del Ticinello e i principali corsi d'acqua ad esso connessi, nel rispetto di quanto indicato ai paragrafi precedenti.
- L'eventuale nuova costruzione di edifici o manufatti dovrà in ogni caso essere attentamente valutata, sotto il profilo dell'ammissibilità oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo presente – a prescindere dal linguaggio architettonico utilizzato **-** le indicazioni sopra riportate in merito alla salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio rurale tradizionale locale, alla riconoscibilità dei nuclei storici, alla tutela dei principali corsi d'acqua e alla valorizzazione dei percorsi storici e di fruizione paesaggistica. Particolare cura deve in ogni caso essere dedicata alla progettazione integrata e attenta delle aree libere all'intorno, al fine di stabilire con opportuna piantumazione un rapporto di continuità con il contesto verde.
- La progettazione degli spazi aperti dovrà prevedere una sistemazione del verde coerente con i caratteri propri del luogo, sia in riferimento alla scelta delle essenze, sia relativamente alla loro localizzazione che dovrà risultare in linea con gli obiettivi di valorizzazione percettivo-visiva dell'ambito e di riconnessione di elementi del sistema del verde urbano e agricolo.
- Anche per gli interventi minori, relativi alla realizzazione di recinzioni, tettoie, volumi accessori ed autorimesse, si dovranno tenere in considerazione gli aspetti paesaggistici definiti nel rispetto delle indicazioni di cui sopra. Dovranno essere elaborati progetti organici e formulati per comparti unitari, dovranno inoltre essere utilizzati materiali
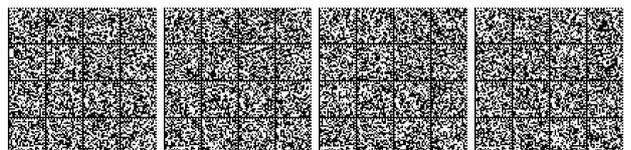
consoni alle caratteristiche storico-architettoniche e ambientali del luogo. Per quanto riguarda le recinzioni, dovrà essere conservata la percepibilità delle aree verdi, assicurando che l'introduzione di nuovi manufatti o la sostituzione di quelli esistenti sia attentamente valutata e orientata di massima verso tipologie trasparenti o essenze arboree.

- La previsione di nuove strade dovrà essere effettuata attraverso uno studio approfondito, sotto il profilo paesaggistico, finalizzato al mantenimento dell'attuale rapporto tra le aree verdi, i filari storici, le partiture poderali e le quinte arboree. La scelta del tracciato dovrà essere orientata verso soluzioni tali da evitare la frammentazione territoriale e degli elementi di valore naturalistico e paesaggistico-ambientale.
- Eventuali nuovi interventi di reti tecnologiche per la trasmissione di energia elettrica, dovranno essere sottoposti ad un attento esame paesistico, finalizzato alla tutela dei coni di percezione visiva nei luoghi accessibili al pubblico e comunque privilegiando soluzioni a cavo interrato. Tale indicazione è valida anche nel caso di interventi di adeguamento delle linee esistenti.

Tutela degli aspetti percettivo-visivi e azioni di valorizzazione

- Dovrà essere conservata la configurazione dell'insieme percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici ed in particolare dovrà essere posta estrema attenzione alla conservazione e valorizzazione di visuali o scorci sulle vaste aree agricole, sugli edifici rurali o di particolare interesse architettonico. Gli interventi che prevedono l'inserimento di nuovi manufatti edilizi o elementi vegetali, dovranno pertanto confrontarsi con questi obiettivi ed essere volti alla massima valorizzazione della percepiblilità e riconoscibilità del sistema del verde, delle quinte arboree che definiscono le partiture poderali e del corso del Ticinello/Libasso e dei principali corsi d'acqua ad esso connessi, che si configura quale elemento di particolare interesse paesaggistico-naturale.
- Dovranno essere salvaguardate e attentamente valorizzate le potenzialità di sviluppo dell'ambito oggetto di tutela a parco agricolo aperto alla fruizione compatibile con la produttività agricola ed alla valorizzazione del paesaggio rurale locale.
- La realizzazione di itinerari di fruizione ciclo-pedonale dovrà attenersi ad un'attenta progettazione che tenda a salvaguardare l'integrità del sistema idrografico e dei filari esistenti, contribuire alla valorizzazione e attenta fruizione dei manufatti di interesse storico-architettonico e rurale che hanno connotato l'identità e la rilevanza paesaggistica di questi luoghi. Utili riferimenti in merito alla progettazione delle piste ciclabili, sono forniti dalle specifiche indicazioni di settore a livello regionale e statale (ad oggi: DM 557/99 e *Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale* BURL n. 19 del 12/05/2000).
- La realizzazione dei percorsi di fruizione paesaggistica dovrà comunque prioritariamente riferirsi alla tutela e valorizzazione dei tracciati di elevato valore storico-testimoniale, già indicati nei numerosi studi relativi al Sud Milano e all'ambito specifico - come ad es. la direttrici di percorrenza previste nell'ambito del Parco del Ticinello, di Ronchetto delle Rane e dell'Abbazia di Mirasole **-** anche in un ottica di collegamento con i territori esterni alla fascia delle tangenziali, in coerenza e in sinergia con le indicazioni di programmazione e pianificazione in essere.
- Limitare la posa in opera di cartellonistica di ogni tipo e garantire la corretta collocazione della stessa in ordine alla salvaguardia delle visuali e dei coni ottici sulle aree verdi:
  - è comunque esclusa la collocazione di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari di grandi dimensioni ;
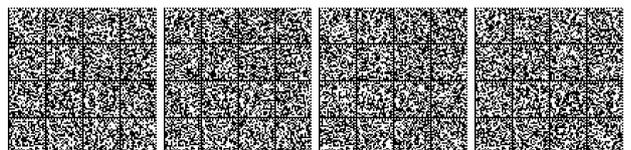
- è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
- è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, verificando comunque attentamente la collocazione e le caratteristiche dei manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico di appartenenza;
- è consentita la posa di cartellonistica pubblicitaria solo sulle pensiline di riparo dei passeggeri, alle fermate dei mezzi pubblici, nelle dimensioni massime di cm 70 x 100;
- gli esercizi commerciali possono esporre insegne, anche luminose, sulle recinzioni o sulle facciate, rapportandone dimensioni, scelte geometriche e cromatiche agli elementi e ai caratteri architettonici dell'edificio e dei manufatti, sono comunque vietate le insegne a bandiera.

- ***Riqualificazione degli ambiti degradati e minimizzazione degli impatti di reti tecnologiche***

- Al fine di prevenire e risolvere fenomeni diffusi di degrado connessi a stato di abbandono ed usi impropri e abusivi, i programmi di intervento pubblico, anche connessi ad interventi privati di nuova edificazione o di gestione di servizi, dovranno attribuire carattere prioritario alla riqualificazione paesaggistica e assegnazione di nuovi significati di quelle situazioni che per marginalità al sistema, abbandono agricolo o mancata realizzazione di opere pubbliche versano in situazioni di incertezza e mancanza di cura e costante presidio umano. Le scelte progettuali e le destinazioni d'uso dovranno esser comunque compatibili con le finalità generali di realizzazione del Parco agricolo e di riqualificazione dei margini urbani e rispettare i criteri sopraindicati in riferimento alla tutela del paesaggio agrario, dei sistemi del verde e dell'idrografia, alla salvaguardia e valorizzazione dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale, all'attenta gestione degli insediamenti recenti, dei nuovi sviluppi urbani e infrastrutturali, di tutela degli aspetti percettivo-visivi e di valorizzazione dell'ambito.
- Devono essere salvaguardate le opere e gli interventi di inserimento paesistico-ambientale del polo depurativo di San Rocco già realizzati, con specifico riferimento alla qualificazione del corso d'acqua, alla continuità degli elementi verdi, e deve esserne promossa e prevista la valorizzazione tramite l'ulteriore rafforzamento degli stessi al fine di migliorane le correlazioni con il contesto.
- E' da evitare l'insediamento di nuove attività e impianti tecnologici nelle aree a connotazione agricola o comunque contraddistinte da sistemi verdi ed elementi riconoscibili dell'idrografia superficiale, in quanto queste attività, anche puntuali, sono considerate di potenziale conflitto con le finalità di valorizzazione delle specifiche connotazioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area; valgano pertanto in materia le seguenti prescrizioni:
  - Le attività già presenti e regolarmente autorizzate possono essere mantenute senza possibilità di potenziamento, salvo che per gli adeguamenti imposti dalle normative di settore e nel rispetto comunque dei criteri di corretto inserimento paesaggistico sopraindicati;
  - Può esser valutata la realizzazione di impianti tecnologici di pubblica utilità la cui localizzazione debba interessare l'ambito di tutela, in tal caso la previsione e la progettazione degli stessi dovranno comunque essere precedute da adeguati studi, che ne dimostrino la sostenibilità ambientale e paesaggistica nonché il rispetto dei criteri sopraindicati, con specifica attenzione alle prescrizioni e
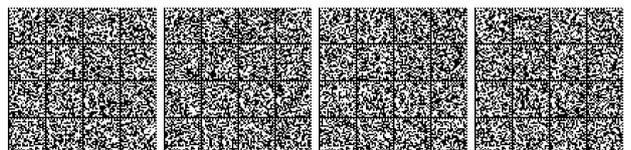
indicazioni relative alla Tutela del paesaggio agrario, dei sistemi verdi e dell'idrografia superficiale, alla Tutela degli aspetti percettivo-visivi e azioni di valorizzazione, alla Salvaguardia e valorizzazione dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale. Le compensazioni ambientali dovranno in tal caso essere prioritariamente volte all'attuazione delle indicazioni di tutela e valorizzazione sopraindicate e al recupero delle aree degradate presenti nell'ambito.

- La realizzazione di nuove quinte arboree verdi e macchie boschive dovrà tendere alla ricomposizione dei sistemi verdi locali lungo i principali corsi d'acqua, secondo disegni e modalità coerenti con i caratteri connotativi di questi luoghi, fortemente improntati al sistema delle acque ed essere inoltre finalizzata alla schermatura visiva di elettrodotti ed elementi infrastrutturali ad elevato impatto paesistico (impianti tecnici, strade, reti tecnologiche, ecc…) soprattutto rispetto alle visuali godibili dai principali percorsi di fruizione paesaggistica e di accesso all'area, in tal caso, gli interventi di mitigazione ambientale dovranno avere come effetto il rafforzamento dei caratteri identitari del paesaggio strettamente connessi all'assetto idrogeomorfologico dell'ambito territoriale interessato, piuttosto che l'accentuazione - attraverso la moltiplicazione di elementi incoerenti rispetto alla natura e alla consolidata conformazione dei luoghi - della presenza di ciò che, al contrario, si vorrebbe minimizzare.

09A04769

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Determinazioni relative al vincolo paesistico su ambito tra Naviglio Grande e Pavese in comune di Milano. Modifica DGR n. 62221/1994. (Deliberazione n. VIII/09212).

IL SEGRETARIO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 5/62221 del 30 dicembre 1994 e s.m.i. ha approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985, ora superate dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge regionale 12/2005, il vincolo paesistico per l'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese in Comune di Milano, così come delimitato nella planimetria allegata alle citate deliberazioni;

Rilevato che con la deliberazione sopra citata la Giunta Regionale ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, ora sostituita dal Titolo V della legge regionale 12/2005, i criteri di gestione del vincolo stesso, poi ulteriormente integrati e precisati con successive deliberazioni;

Preso atto che in data 29 maggio 2008 - prot. Z1.2008.0009852 - è pervenuta alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica, richiesta della Signora Aceto Silvana di modifica dei suddetti criteri in riferimento alla classificazione dell'edificio di sua proprietà sito in via Chiesa Rossa 83;

Preso atto del verbale n. 03/08 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano del 1° dicembre 2008 nel quale la Commissione si dichiara concorde con i rilievi e le considerazioni che seguono;

Rilevato che dalle verifiche condotte dalla Struttura Paesaggio e condivise dalla Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nella suddetta seduta del 1° dicembre 2008, la classificazione nei criteri suddetti dell'edificio sito al civico n. 83 di Via Chiesa Rossa quale edificio di tipo A, soggetto a solo restauro, appare quale evidente errore in quanto non si tratta di «edificio d'epoca, di alta caratterizzazione ambientale, talvolta passibile di apposizione di vincoli specifici di tutela», ma di edificio produttivo di servizio, di un piano fuori terra, non connotato da particolari valori architettonici né contraddistinto da elementi morfologici, stilistici e costruttivi riferibili alle caratteristiche storico-tradizionali di questi ambito paesaggistico;

Considerato quindi di dovere rettificare il paragrafo «Censimento prospetti stradali» dei suddetti criteri, di cui
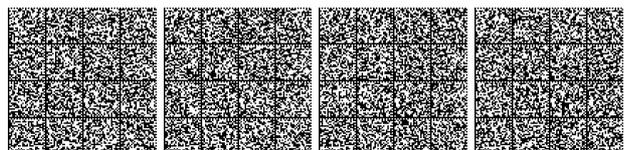
alla d.g.r n. 5/62221 del 30 dicembre 1994 e n. 5/66796 dell'11 aprile 1995 e s.m.i., riferito a via Chiesa Rossa tratto da Via Savio a Via Boifava, escludendo il numero civico 83 dall'indicazione «edifici di tipo A»;

Ritenuto opportuno riclassificare il suddetto immobile quale edificio di tipo D «edificio di costruzione recente o recentissima, inadeguato per altezza, per caratteristiche architettoniche, totalmente disinserito nell'ambiente», per il quale è possibile prevedere interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia nel rispetto delle altezze di zona e delle indicazioni relative ai prospetti stradali;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonchè il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di rettificare come segue il capitolo «Censimento prospetti stradali» dei criteri relativi al vincolo paesistico per l'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese in Comune di Milano, di cui alla d.g.r n. 5/62221 del 30 dicembre 1994 e n. 5/66796 dell'11 aprile 1995 e s.m.i., relativamente al paragrafo riferito a Via Chiesa Rossa - tratto da Via Savio a Via Boifava:

«DA VIA SAVIO A VIA BOIFAVA: prospetto di tipo A con edifici di tipo A, tranne il numero civico 93 di tipo C e il numero civico 83 edificio di tipo D».

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al Comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.

Milano, 30 marzo 2009

Il segretario: PILLONI

09A04768

REGIONE SICILIANA

DECRETO 9 marzo 2009.

Vincolo di immodificabilità temporanea imposto per l'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo.

L'ASSESSORE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che ha sostituito e abrogato il testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto legislativo n. 157/2006, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al paesaggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102;

Visto il decreto legislativo n. 63/2008, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Tenuto conto dell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;

Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 «Atto di indirizzo della Pianificazione Paesistica»;

Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il parere reso dalla presidenza della regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 6826/87.11.05 dell'11 maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Vista la circolare prot. n. 4348 del 31 maggio 2005 dell'assessore regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Visto il decreto n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico n. 490/99, l'area comprendente «Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla via dei Mulini», ricadente anche nel territorio comunale di Acicatena (Catania);

Visto il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, con il quale, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena (Catania), sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;

Vista l'ordinanza n. 881/06 del 25 maggio 2006, con la quale il T.A.R. di Catania ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del sopracitato decreto n. 5007 del 16 gennaio 2007, impugnato con il ricorso n. 1119/2006 proposto dalla Società Costruzioni Spampinato S.r.l.;

Visto il decreto n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 5 del 1° febbraio 2008, con il quale, è stato prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua scadenza il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;

Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo di immodificabilità come sopra specificato;

Vista la nota prot. n. 10048 del 10 dicembre 2008, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) al fine di evitare, con la decadenza del vincolo in questione, la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);

Considerato quanto riportato nella nota prot. n. 10048 del 10 dicembre 2008, nella quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania comunica «che in data 1° dicembre 2008 con nota prot. n. 9909 è stato consegnato, con gli adeguamenti allo schema dell'apparato normativo inviato da codesto Servizio tutela ed acquisizioni - UO VII in data 28 febbraio 2008, il piano paesaggistico dell'ambito 13 (area del cono vulcanico etneo)»;

Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della approvazione dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo), sussistono motivate esigenze per rinnovare per ulteriori 12 mesi (1 anno) e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area contermine alla Torre Casalotto e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo e meglio individuate nel decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del Piano territoriale paesistico - Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);

Ritenuto che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi dalla data di sua scadenza, salvo quanto disposto al successivo art. 2, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena (Catania), per effetto del decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, già prorogato con decreto n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 5 del 1° febbraio 2008, secondo le modalità e le disposizioni contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico - Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) e comunque non oltre il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione
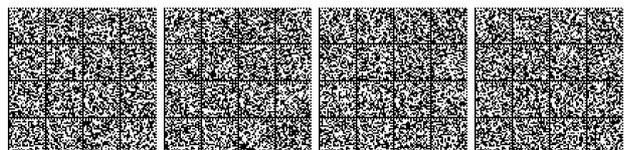
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, facente parte del comune di Acicatena (Catania), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza al comune di Acicatena (Catania), perché venga affissa per novanta giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicatena (Catania), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del Comune di Acicatena (Catania).

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo, 9 marzo 2009

L'assessore: ANTINORO

09A04775

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2008 concernente istituzione del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2009 sono state apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2008 concernente istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

09A04798

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 6 aprile 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Clavarino, Console generale onorario del Regno di Norvegia a Milano».

09A04774

Istituzione dell'Agenzia Consolare onoraria in Ancash (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

È istituita in Ancash (Perù) un'Agenzia Consolare onoraria posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Lima, con la seguente circoscrizione territoriale: il Dipartimento di Ancash e il Dipartimento di Huanuco.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A04773
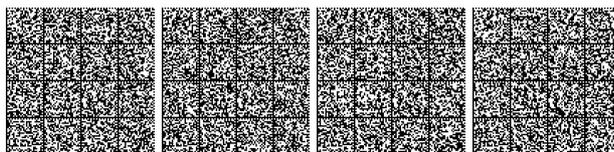
MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Trivento (Campobasso) con deliberazione n. 7 del 23 ottobre 2008 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2009, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Sergio Perrella, del dott. Lorenzo Bergantino e del dott. Antonello Carlone, per l'ammistrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

09A04772

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'acccertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 45502 del 30 marzo 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dall'8 agosto 2008, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Scanzano Jonico (Matera). Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km 444+653 al km 452+745 - lotto 9 della s.s. 106 Jonica.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dall'8 agosto 2008 al 7 novembre 2010, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalla imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A04777

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gemadol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 868 del 1° aprile 2009

Medicinale: GEMADOL.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Brenta n. 18, 20139 - Codice fiscale n. 00846530152.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: SOP: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco»;

a: OTC: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024180010 - «5% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 024180034 - «10% crema» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Efriviral»

Estratto determinazione AIC/N n. 872 del 1° aprile 2009

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: EFRIVIRAL, nella forma e confezione: «5% crema» tubo da 2 g - A.I.C. n. 027534130, rilasciata alla società Aesculapius farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24, cap. 25125 - Codice fiscale n. 00826170334, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Efriviral», nella forma e confezione: «5% crema» tubo da 2 g - A.I.C. n. 027534130 è ora autorizzata la denominazione: EFRIVIRALLABIALE, nella forma e confezione: «5% crema» tubo da 2 g;

Codice di identificazione della confezione: alla confezione «5% crema» tubo da 2 g è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 038942 (in base 10) 154F9X (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura: la Classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Classe: la Classe ora autorizzata è la seguente: C-*bis*.

Riformulazione delle indicazioni terapeutiche: le Indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Efrivirallabiale 5% crema è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e nei bambini al di sopra dei 12 anni.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

Confezione:

«5% crema» tubo da 2 g - AIC n. 038942013 (in base 10) 154F9X (in base 32);

Forma farmaceutica: Crema.

Validità Prodotto Integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Glaxo Operations UK LTD (Trading AS Glaxo Wellcome Operations) stabilimento sito in UK, Harmire Road - Barnard Castle - County Durham.

Composizione: 1 grammo di crema contiene:

Principio Attivo: Aciclovir 50 mg.

Eccipienti: Polossamero 407 10 mg; Alcool Cetostearilico 67,5 mg; Sodio Laurilsolfato 7,5 mg; Vaselina Bianca 1150 mg; Paraffina

Liquida 50 mg; Glicole Propilenico 400 mg; Acqua Depurata quanto basta a 1 g; Dimeticone 20 10 mg.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 027534, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 027534130, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a decorrere dal 13° mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cycloviran»

Estratto determinazione AIC/N n. 873 del 1° aprile 2009

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Cycloviran», nella forma e confezione: «"5% crema" tubo da 2g» - A.I.C. n. 025299153, rilasciata alla società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, c.a.p. 00144 - Codice fiscale n. 00410650584, sono apportate le seguenti modifiche:

denominazione: in sostituzione della denominazione «Cycloviran», nella forma e confezione: «"5% crema" tubo da 2 g» - A.I.C. n. 025299153 è ora autorizzata la denominazione: CYCLOVIRAN LABIALE, nella forma e confezione: «"5% crema" tubo da 2 g»;

codice di identificazione della confezione: alla confezione «"5% crema" tubo da 2 g» è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 038902019 (in base 10) 153683 (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

classe: la classe ora autorizzata è la seguente: C-*bis*.

Riformulazione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Cycloviran Labiale è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e nei bambini al di sopra dei 12 anni.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

confezione: «5% crema» tubo da 2 g;

A.I.C. n. 038902019 (in base 10) 153683 (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Glaxo Operations UK LTD (Trading AS Glaxo Wellcome Operations) stabilimento sito in UK, Harmire Road - Barnard Castle - County Durham.

Composizione: 1 grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: polossamero 407 10 mg; alcool cetostearilico 67,5 mg; sodio laurilsolfato 7,5 mg; vaselina bianca 1150 mg; paraffina liquida 50 mg; glicole propilenico 400 mg; acqua depurata quanto basta a 1g; dimeticone 20 10 mg.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 025298, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 025299153, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a decorrere dal 13° mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Federfarma.CO»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 874 del 1° aprile 2009

Titolare A.I.C.: Fedefarma.Co distribuzione e servizi in farmacia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Cavriana n. 14, 20134 - Codice fiscale 12480880157.

Medicinale: PARACETAMOLO FEDERFARMA.CO.

Variazione AIC:

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule.

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti) - Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito produttivo per le fasi di produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Da: Francia Farmaceutici S.r.l. - Via dei Pestagalli n. 7 - 20138 Milano a: Francia Farmaceutici S.r.l. - Via dei Pestagalli n. 7 - 20138 Milano e Mipharm S.p.a. - Via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da: A.I.C. n. 030524019 - 20 compresse 500 mg;

A: A.I.C. n. 030524019 - «500 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04686

SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma- per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

ACCONCI VITO
ACKERMANN FRANZ
AGAZZI ERMENEGILDO
AGAZZI RINALDO
AGNETTI VINCENZO
AIRO' MARIO
AJMONE GIUSEPPE
AJMONE LIDIO
AKRITHAKIS ALEXIS
ALBERTINI ORESTE
ALBERTINI SERGIO-GIORGIO
ALEBARDI ANGIOLO
ALFANO CARLO
ALFIERI ATTILIO
ALLEN PHILLIP
ALLIMANDI ENRICO
ALLOATI ADRIANO
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAVIVA MARCO
ALYS FRANCIS
AMADIO GIUSEPPE
AMISANI GIUSEPPE
ANDREOLI ATTILIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ARCANGELO
ARIAS-MISSON ALAIN
ARIATTI ALESSANDRA
ARICO' RODOLFO
ARIETTI FABIANNE
ARMANI ERNESTO GIULIANO
ARNEGGER ALOIS
ARNOLDI NAG
ARNOULD REYNOLD
ASCO FRANCO
ATCHUGARRY PABLO
AUBLET ALBERT
AVALLE FILIPPO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADIALI CARLA
BADODI ARNALDO
BAJ ENRICO
BAJ ENRICO & DE JONG JACQUELINE
BALBI ANGELO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALLESTER ANSELMO
BAMBIC MILKO
BARABINO ANGELO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OLIVO
BARBINI ALFREDO
BARBISAN GIOVANNI
BARETTA MICHELE
BARICCHI MIRCO
BARILLI LATINO
BARNILS SERGI
BAROVIER ERCOLE
BARTOLENA GIOVANNI
BARTOLINI LUCIANO
BARUFFI DA CARAVAGGIO FERRUCCIO
BARZANTI LICINIO
BAS ENRICO
BASALDELLA MIRKO
BASELITZ (KERN GEORGE) GEORGE
BASILE' MATTEO
BASILICO GABRIELE
BASSANO LUIGI
BASTIANINI AUGUSTO
BATTAGLIA CARLO
BATTAINI RINO GASPARE
BAUMGARTNER FRITZ
BAZAN ALESSANDRO
BEACHELER DONALD
BECHER BERND & HILLA
BEDINI MARIA CARLA
BEECROFT VANESSA
BEEL PAUL
BELLANDI LUCA
BELLI CARLO
BELLINI GIANNI
BELLONI GIORGIO
BELLOTTO UMBERTO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDINI GABRIELLA
BENETTON SIMON
BENTIVOGLIO CESARE
BENVENUTI BENVENUTO
BENZI GIULIO
BERALDINI ETTORE
BERALDO FRANCO
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINI GIOVANNI
BERTINI VASCO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOZZI & CASONI S.N.C.
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BIANCHI BARIVIERA LINO
BIANCO REMO
BIASI ALBERTO
BIASI GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BICCHI SILVIO
BILLI STEFANO
BIONDA MARIO
BIONDI MAURIZIO
BITZER MATTHIAS
BIZANZIO ANDREA
BLAINE JULIEN
BLOC ANDRE'
BOCCACCI MARCELLO
BODINI FLORIANO
BOERO RENATA
BOETTO GIULIO
BOGART BRAM
BOGLIARDI ORESTE
BOLLA NICOLA
BONAVITA ALFONSO
BONFANTI ARTURO
BONFANTINI SERGIO
BONICHI CLAUDIO
BONIFASI VIRGILIO
BONIVENTO EUGENIO
BORDIGNON VINCENZO
BORGHESE FRANZ
BORGHESE GUGLIELMO
BORGHI PAOLO
BORIANI DAVIDE
BORRA POMPEO
BORRINI SERGIO
BORTOLUZZI PIETRO BIANCO
BOSIA AGOSTINO
BOSIO GIANBATTISTA
BOSWELL JASSIE
BOTTO
BOTTONI MAURIZIO
BOUNAN CHARLY
BRAGHIERI FRANCESCO
BRAMANTE DAVIDE
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDANI ANDREA
BRANDL HERBERT
BRASS ITALICO
BREITZ CANDICE
BREMER SEBASTIAN
BRESCIANI ANTONIO
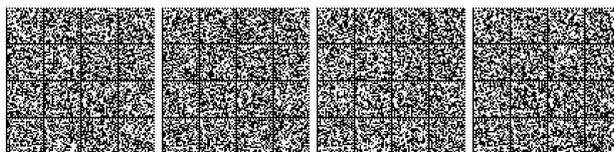
BRIANTE EZELINO
BRINDISI REMO
BRITTO ROMERO
BROGGINI LUIGI
BROMBO ANGELO
BROWN JAMES
BRUGNOLI EMANUELE
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNORI ENZO
BUCCI ANSELMO
BUDDEMBERG WILHELM
BUENO ANTONIO
BUENO XAVIER
BUONO LEON GIUSEPPE
BUSCI ALESSANDRO
BUSCIONI UMBERTO
BUSH HARRY
BUTZER ANDRE'
CABELLUT LITA
CACCIÒ LUCIANO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGNACCIO DI SAN PIETRO CAGNACCIO
CAGOL STEFANO
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALDERINI LUIGI
CALDERINI MARCO
CALVETTI FABIO
CAMBELLOTTI DUILIO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPANILE PAOLO ALBERTO
CAMPANINI PIERPAOLO
CAMPESTRINI GIANFRANCO
CAMPIGOTTO LUCA
CAMPORESI CESARE
CANCOGNI AGOSTINO
CANEGALLO SEXTO
CANINO VINCENZO
CANNAVACCIUOLO MAURIZIO
CANNELLA PIERO PIZZI
CANO JOSÉ MARIA
CANTATORE DOMENICO
CANU RAFFAELLO
CAPOCCHINI UGO
CAPOGROSSO PIETRO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPRILE VINCENZO
CAPUTO TONINO
CAPUTO ULISSE
CAPUZZO ANTONIO
CARAVAGGIO GIANNI
CARBIRIU MOZ
CARBONI LUIGI
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARIGNANI ROBERTO
CARIOT GUSTAVE
CARLANDI ONORATO
CARMASSI ARTURO
CARO ANTHONY
CARPI ALDO
CARPIGNANO MICHELE
CARRINO NICOLA
CARROLL ROBERT
CARSTEN HOLLER
CARUSO BRUNO
CASADEI MACEO
CASCELLA ANDREA
CASCELLA PIETRO
CASCI A.
CASCIARO GIUSEPPE
CASCIARO GUIDO
CASELLI GIUSEPPE
CASORATI FRANCESCO
CASS YVES
CASTAGNINO RODOLFO
CASTELLA VINCENZO
CATTELAN MAURIZIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALERI LODOVICO
CAVALIERE ALIK
CAVALIERI LUDOVICO
CAVALLERI VITTORIO
CAVALLI EMANUELE
CAVELLINI GUGLIELMO ACHILLE
CAZZANIGA GIANCARLO
CECCHINI LORIS
CECCONI ALBERTO
CECCONI LORENZO
CENOGAR RAFAEL
CERETTI MINO
CERNIGOJ AUGUSTO
CETERA PIERLUCA
CHABAS MAURICE
CHADWICK LYNN
CHAPLIN ELISABETH
CHARLTON ALAN
CHECCHI ARTURO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHETWYND SPARTACUS
CHEVRIER FERDINANDO
CHIACIGH GIUSEPPE
CHIANCONE ALBERTO
CHIARI GIUSEPPE
CHIASERA PAOLO
CHIGHINE ALFREDO
CHINI GALILEO
CHRISTO JAVACHEFF
CIAMPI ALIMONDO
CIARDI EMMA
CIARDO VINCENZO
CIMA LUIGI
CINGOLANI MARCO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOMPI DELLE NOTTI FAUSTO
CISINSKI VIVIANE
CLEMENT SERVEAU CLEMENT
CLEMENTE FRANCESCO
CLERICI FABRIZIO
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
CODA ZABETTA ROBERTO
COLACICCHI GIOVANNI
COLLA ETTORE
COLLINA RAFFAELE
COLLISHAW MATT
COLMO GIOVANNI
COLOMBO GIANNI
COLTRO DAVIDE
COMBA ANNA
COMOLLI GIGI
COMPARINI GIUSEPPE
CONSADORI SILVIO
CONSORTI PAOLO
CONTE PINO
CONTI PAOLO
CONTI PRIMO
CORBJN ANTON
CORLIN GUSTAVE AUGUSTE
COROMALDI UMBERTO
CORONA VITTORIO
CORPORA ANTONIO
CORSI CARLO
CORVAYA SALVATORE
COSTA GIACOMO
COSTA TONI
COSTALDI ETTORE
COSTALONGA FRANCO
COSTETTI GIOVANNI
COSTETTI ROMEO
COTANI PAOLO
CRAFFONARA AURELIO
CRAGG TONY
CRALI TULLIO
CREED MARTIN
CREMA GIOVAN BATTISTA
CREMONA ITALO
CREMONINI LEONARDO
CRESSINI CARLO
CREWDOS GREGORY
CRIDA GIOVANNI PAOLO
CRISCONIO LUIGI
CRISPINO SIMEONE
CROATTO BRUNO
CROCE SCARPA LUIGI
CUOGHI ROBERTO
D'AMATO GENNARO
D'ANNA GIULIO
D'ARCEVIA BRUNO
D'AURIA GAETANO
D'VATZ TIMUR
DA BUSNAGO GIOVANNI
DA GRADA RAFFAELE
DA ROS ANTONIO
DADAMAINO NO NAME
DAGO ALEX
DALISI RICCARDO
DALL'OCA BIANCA ANGELO
DALLA ZORZA CARLO
DAMASIO HANNA
DAMIOLI ALDO
DANGELO SERGIO
DAVANZO MARCO
DAVIS ALAIN
DAVRINGHAUSEN HEINRICH MARIA
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE BERNARDI DOMENICO
DE BEUCKER PASCAL

DE BRUYCKERE BERLINDE
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE DOMINICIS GINO
DE FRANCISCO PIETRO
DE GRADA RAFFAELE
DE GRANDI FRANCESCO
DE GREGORIO GIUSEPPE
DE GUIMARAES JOSE'
DE KOONING WILLEM
DE LIBERATO LUCIANO
DE LIMA MEDEIROS
DE LISIO ARMANDO
DE LUIGI LUDOVICO
DE LUIGI MARIO
DE LUTTI PIERLUIGI
DE MARIA NICOLA
DE MOLFETTA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE PANIS FRANCESCO
DE PARIS ENRICO TOMMASO
DE ROCCHI FRANCESCO
DE SALVO GIOVAN BATTISTA
DE SCEVOLA GUIRANJ LUCIEN VICTOR
DE SERVI LUIGI
DE STEFANO ARMANDO
DE VEROLI CARLO
DEABATE TEONESTO
DEL BON ANGELO
DEL MARLE FELIX
DEL VECCHIO MAURIZIO
DELLA PORTA STEFANO
DELLA TORRE ENRICO
DELLA VEDOVA MARIO
DELLE SITE MINO
DELUIGI MARIO
DELVOYE WIM
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMETZ GEHARD
DETROY LEON
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI GIUSTO WALTER
DI MARINO FRANCESCO
DI MONTEZEMOLO GUIDO
DI SALVATORE NINO
DI-DONNA HENRY
DIATO ALBERT
DIAZ DE SENTILANA PAOLO
DIDONE GIUSEPPE
DINETTO LINO
DIODATI FRANCESCO PAOLO
DISCACCIATI PAOLO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DOMENICI CARLO
DONADINI JEAN-PAUL
DONGHI ANTONIO
DORMICE DORMICE
DOTTORI GERARDO
DOUBOSSARSKI VLADIMIR
DOVA GIANNI
DREI ERCOLE
DUDREVILLE LEONARDO
DURDEN JAMES
DURENNE EUGENE
DURST JOSEF JULIUS
DUTHOO JACQUES
DYNYS CHIARA
DZAMONJA DUSAN
EBENSPERGER HANS
EBERL FRANCOIS
EDMONDSON SIMON
EIELSON JORGE
ELIASSON OLAFUR
ELMGREEN & DRAGSET
EMBLEMA SALVATORE
ERMILOVA-PLATOVA EFROSINA
ERRÒ NO NAME
ESPOSITO CESARE
EUSEBI TERENZIO
EXTER ALEXANDRA
FABBI ROMEO
FABBRI AGENORE
FABRICATORE NICOLA
FABRO LUCIANO
FALCHETTI ALBERTO
FALCONE FRANCESCO
FALCONI GIGINO
FALSO ALDO
FANCELLO SALVATORE
FANTINI MARCO
FANTUZZI ELIANO
FARULLI FERNANDO
FASCE GIANFRANCO
FASSIANOS ALECOS
FATTORI GIOVANNI
FAULKNER IAIN
FAVARETTO LARA
FEDERICI GINO
FERMARIELLO SERGIO
FERRARI BERTO
FERRARI CARLO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI FERRUCCIO
FERRIGNO ANTONIO
FERRONI GIANFRANCO
FICO ETTORE
FIGARI ANDREA
FILIPPELLI CAFIERO
FILLIA NO NAME
FILOMENO ANGELO
FIMME SALVATORE
FINNAZER
FINOTTI NOVELLO
FINZI ENNIO
FISSORE DANIELE
FIUME LAURA
FLUMIANI UGO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOLLINI CARLO
FONTANA FRANCO
FOPPIANI GUSTAVO
FORGIOLI ATTILIO
FORNARA CARLO
FORT AURELIO
FRACASSIO GAETANO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCHINI EDOARDO
FRANCESE FRANCO
FRANCIA CAMILLO
FRANCIS MARK
FRANCIS SAM
FRASCA' NATO
FRASCHETTI GIUSEPPE
FRISIA DONATO
FUNI ACHILLE
FUSI WALTER
GABORIAUD JOSUE'
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALIMBERTI MAURIZIO
GALLI ALDO
GALLI RICCARDO
GALLIANI FRANCESCA
GALLIANO DANIELE
GALLO LUCIANA
GALTRUCCO PIERANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBETTI DINO
GAMBINO GIUSEPPE
GAMBOGI RAFFAELLO
GANDER RYAN
GARAU SALVATORE
GARCIA ROSSI HORACIO
GAREL QUENTIN
GARELLI FRANCO
GARINO ANGELO
GASPARI LUCIANO
GASPARIAN ARMEEN
GATTI MARIO
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GAUTHIER OSCAR
GAZZERA ROMANO
GEERS KENDELL
GELITIN KUNSTHANDEL
GENNARI FRANCESCO
GERANZANI CORNELIO
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI CESARE
GHEDUZZI UGO
GHENO LUIGI
GHERARDI ISABELLA
GHERMANDI QUINTO
GHIGA MIHAELA IOANA
GHIGLIA OSCAR
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHINI GALILEO ANDREA MARIA
GHIRARDELLI VINCENZO
GHIRRI LUIGI
GIACOMELLI MARIO
GIANI GIOVANNI
GIANNATTASIO UGO
GIANQUINTO ALBERTO

GIARRIZZO MANLIO
GIARRUSSO CESARE
GIGNOUS LORENZO
GIOLI LUIGI
GIORDANO FELICE
GIORGI A.
GIOVACCHINI ULDERICO
GIOVAGNOLI LUCA
GIOVANNINI AGOSTINO
GIRARDI DANIELE
GLATTFELDER HANS
GLIGOROV ROBERT
GOEPFERT HERMANN
GONTCHAROVA NATALIA
GONZALEZ JULIO
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORMLEY ANTONY
GRANDI ALFREDO GARZIA
GRASSI ALFONSO
GRASSIE ANDREW
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI ALFIO PAOLO
GRECO EMILIO
GRIGNANI FRANCO
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSSI GIANNINO
GROSSI PROFERIO
GROSSO GIACOMO
GROSSO ORLANDO
GRUNFELD THOMAS
GUAITAMACCHI JONATHAN
GUARIENTI CARLO
GUARLOTTI GIOVANNI
GUARNERI RICCARDO
GUASTI MIRELLA
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERZONI FRANCO
GUERZONI GIANFRANCO
GUERZONI GIOVANNI
GUIDI VIRGILIO
GUSMAROLI RICCARDO
GUSSONI VITTORIO
GUZZI BEPPE
HAMAK HERBERT
HAMILTON DAVID
HARVEY MARCUS
HATOUM MONA
HEIN JEPPE
HEINS NO NAME
HENRI FLORENCE
HESS RICHARD
HIRSCH DEBORA
HIRSCHHORN THOMAS
HIRST DAMIEN
HOBERMAN NICKY
HODGES W.M.
HOLLER CARSTEN
HYENA PAOLO
IEVOLELLA ANTONIO
INNES CALLUM
INNOCENTI BRUNO
IROLLI VINCENZO
ISGRO' EMILIO
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
IVANOVICH ALEKSANDR
IVO CONÇALO
JENKINS PAUL
JODICE FRANCESCO
JODICE MIMMO
JORI MARCELLO
KAKABADZE DAVID NESTOROVICH
KALCKREUTH PATRICK
KAPLAN MARK
KAPOOR ANISH
KAUFFMANN MASSIMO
KAVAN VADISLAV
KAZMA ALI
KELYNE LAMBERT
KESSANLIS NICOS
KETTEMANN ERWIN
KIAER IAN
KIEFER ANSELM
KIEN JOSEF
KIENERK GIORGIO
KIRCHHOFF THORSTEN
KOLAR JIRI
KOROMPAY GIOVANNI
KUPER YURI
LA BELLA VINCENZO
LA COGNATA GIOVANNI
LA REGINA GUIDO
LA ROCCA GAETANA
LABO' SAVINO
LAGASSE KARL
LAIB WOLFGANG
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERT KELYNE
LAMBRI LUISA
LANCIANO ALDO
LANDI BRUNO
LANDI EDOARDO
LANDOZZI LANDO
LANTERI ALBERTO REMO CARLO
LAURENTI CESARE
LAURETTA FRANCESCO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAZZARI BICE
LAZZARO WALTER
LE BRECHT ISE
LEIBER FERDINANDO OTTO
LEONARDI LEONCILLO
LEONARDO PAOLO
LEONCILLO
LEPORE MARIO
LEPORSKAJA ANNA ALEXANDROVNA
LEVASTI FILLI
LEVI LUIGI
LEVI MONTALCINI PAOLA
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEVORATI GUIDO
LIDIO AJMONE
LIEGI ULVI
LIGABUE ANTONIO
LINDSTROM BENGT
LISA MARIO
LIZARITURRY CARLOS
LLOYD LLEWELYN
LO SAVIO FRANCESCO
LOCATELLI ROMUALDO
LOMBARDI ENRICO
LOMBARDO SERGIO
LONG RICHARD
LONGARETTI TRENTO
LONGONI BALDASSARRE
LORENZETTI CARLO
LORETO MARTINA
LOTTO ROMANO
LOVISON ANTONIO
LUCCHI LEONARDO
LUCCHI BASILI LORENZA
LUCIBERTO MATTA
LUDWIG WILLIAM
LUIZ EDUARDO
LUPO ALESSANDRO
LUTZ DIETMAR
MADDALENA SALVATORE
MADIAI MARIO
MAFAI MARIO
MAGAZZINI SALVATORE
MAGGI CESARE
MAGGIONI PIERO
MAGGIS PAOLO
MAGNAVACCA UBALDO
MAINO EDOARDA EMILIA
MAINOLFI LUIGI
MAIO ENZO
MAIOLI LUIGI
MAJANI AUGUSTO
MAKOWSKI ZBIGNIEW
MALICE LUIGI
MALQUORI ROBERTO
MANAI PIERO
MANERA ENRICO
MANETAS MILTOS
MANFREDI ALBERTO
MANFREDINI GIOVANNI
MANGANELLI FERRUCCIO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI EDGARDO
MANSOUROFF PAUL
MANZELLI MARGHERITA
MANZONE GIUSEPPE
MARAGLIANO FEDERICO
MARANGHI GIOVANNI
MARASCO ANTONIO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHEGIANI ELIO
MARCHESINI ANNA
MARCHIONNI ELVIO
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARGOTTI ANACLETO
MARI ENZO
MARIANI CARLO MARIA
MARINETTI JULIEN
MARINI GRAZIANO
MARISALDI EVA
MARLIN JAMES
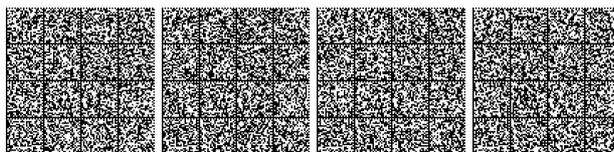
MARMA RODOLFO
MAROTTA GINO
MARROCCO ARMANDO
MARRONI ANTONIO
MARTENS CONRAD
MARTENS MAX
MARTIN JASON
MARTINELLI ANDREA
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI ALBERTO
MARTINI ARTURO
MARTINI SANDRO
MARTINUZZI NAPOLEONE
MARUSSIG GUIDO
MASCHERINI MARCELLO
MASELLI TITINA
MASSINI CLAUDIO
MASSIRONI MANFREDO
MASTROIANNI UMBERTO
MATTIACCI ELISEO
MATTIOLI CARLO
MAURI FABIO
MAZZETTI EMO
MAZZOLARI ENRICO
MAZZON GALLIANO
MCBRIDE RITA
MEACCI RICCARDO
MEINERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELLI ROBERTO
MELONI GINO
MELOTTI FAUSTO
MENDJISKY SERGE
MENDOZA RYAN
MENZIO FRANCESCO
MERELLO AMEDEO
MERLO METELLO
MESSINA FRANCESCO
MESSINA VITTORIO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MEZZAQUI SABRINA
MICCINI EUGENIO
MICHAELEDES MICHAEL ANTHONY
MICHAELLES RUGGERO
MICHAHELLES ERNESTO
MICHELACCI LUIGI
MICHELETTI MARIO
MICHELOZZI CORRADO
MIGLIARO VINCENZO
MIGNECO GIUSEPPE
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MINELLI FILIPPO
MINGUZZI LUCIANO
MINOLI PAOLO
MOCCHIUTTI CESARE
MODOTTO ANGILOTTO
MOLARD ISABELLA
MOLLINO CARLO
MOMBELLI EUGENIO
MONACHESI SANTE
MONTANARI GIUSEPPE
MONTANELLA EVASIO
MONTARINI LUIGI
MONTEMANNI LEONARDO
MONTESANO GIAN MARCO
MONTI CESARE
MOODY CHARLES
MOORE HENRY
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDI GINO
MORANDINI MARCELLO
MORANDIS GINO
MORANDO PIETRO
MORENI MATTIA
MORETTI ALBERTO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORGARI CARLO
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORLOTTI ENNIO
MORO LILIANA
MOROZ GEORGIS
MORTEO ETTORE
MOSCONI LUDOVICO
MOSER KARL
MOSSA DE MURTAS MARIO
MOSTI PIERO
MOZ
MUCCHETTI ANGELO
MUELL OTTO
MULAS UGO
MULLER ALFREDO
MUNARI BRUNO
MURER AUGUSTO
MURTIC EDO
MUSANTE FRANCESC0
MUSIC ANTON ZORAN
MUSSO CARLO
MUSTICA ANTONINO
MUZII ALFONSO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAHMAD BARBARA
NALIN FERRUCCIO
NAMAZI SIROUS
NANGERONI CARLO
NANNUCCI MAURIZIO
NAPOLEONE PELLIS GIOVANNI
NARDONI SERGIO
NATALI RENATO
NATIVI GUALTIERO
NATTINO VITTORIO
NAVARRO VIVES
NEGRI MARIO
NELSON MIKE
NEPRAS JAKUB
NEUMANN MAX
NEX FRANCESCO
NICHOLSON BEN
NICOLAUS HEINRICH
NIDO DAVIDE
NIEDERMAYR WALTER
NIGRO MARIO
NIVOLA COSTANTINO
NONNI FRANCESCO
NOTTE EMILIO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
NUCARA RENZO
NUNZIO
NUTI MARIO
O' LYNCH OF TOWN KARL
OBISO ENZO
OFILI CHRIS
OHIRA YOICHI
OMICCIOLI GIOVANNI
ONTANI LUIGI
OP DE BEECK HANS
OPIE JULIAN
OPPENHEIM DENNIS
OPRANDI GIORGIO
ORLOFF CHANA
ORMENESE BENITO
ORTA LUCY
OSSOLA GIANCARLO
OTTKOWSKY PETRA
OURSLER TONY
OZZOLA GIOVANNI
PACE ACHILLE
PACI ADRIAN
PACOR GIOVANNI
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI MIRKO
PAILES ISAAC
PAJETTA GUIDO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALTRINIERI ORESTE
PANCRAZZI LUCA
PANNAGGI IVO
PANTALEONI IDEO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PAPETTI ALESSANDRO
PARDI GIANFRANCO
PARESCE RENATO
PARIN GINO
PARISOT ADRIANO
PARMEGGIANI TANCREDI
PARMIGGIANI CLAUDIO
PASCALI PINO
PASINI LAZZARO
PASSARO ALESSANDRO
PASSIGLI CARLO
PASSON LICIO
PASTINA GIUSEPPE
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PATRISI ANDREA
PAULUCCI ENRICO
PAVAN ANGELO
PECORINI EMI
PEDRETTI ANTONIO
PEINADO BRUNO
PEIRCE GUGLIELMO
PEIRE LUC
PELLICCIOTTI TIZIANO
PELLIN CINZIA
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELUZZI ESO
PENALBA ALICIA
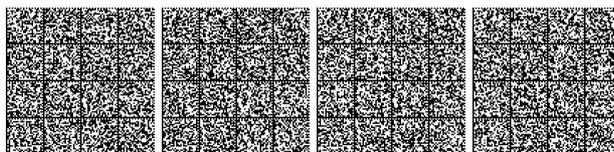
PENNASILICO GIUSEPPE
PERICOLI TULLIO
PERIZI NINO
PESCE GAETANO
PEVERELLI CESARE
PIAIA ROBERTO
PIATTI ANTONIO
PIEROTTI STEFANO
PINELLI PINO
PIRELLI MARINELLIA
PISANO GIOVANNI
PIZZANELLI PIZZANELLI
POBBIATI MARIO
POLESELLO EUGENIO
POMODORO GIO'
PONGA LUCIA
POSSENTI ANTONIO
PRATELLA ATTILIO
PRESICCE LUIGI
PRINCIPI PIERO
PROCOPIO PINO
PROVINO SALVATORE
PULGA BRUNO
PUSOLE PIERLUIGI
QUASIMODO
QUINCOCES ALEJANDRO
R TAL
RACITI MARIO
RAGALZI SERGIO
RAMA OLGA CAROL
RAMBAUDI PIERO
RANALDI RENATO
RAPHAEL ANTONIETTA
REGAZZONI DOMENICA
REHBERGER TOBIAS
REVIGLIONE MARIO
RICCHETTI LUCIANO
RICRETT SOPHY
RIGHETTI ANGELO
RIZZI
ROASIO MAURIZIO
RODOCANACHI PAOLO
ROLLA ADOLFO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMITI GINO
ROSAI OTTONE
ROSSI GINO
ROSSINI ROMANO
ROUSSEY ROC
RUBSAMEN GLEN
RUMI DONNINO
RUYTER LISA
SACHERI GIUSEPPE
SALA ANRI
SALINAS PABLO
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SANSONI (TATO) GUGLIEMO
SARRADE MARIE-THERESE
SARTORELLI FRANCESCO
SAVILLE JENNY
SBISA' CARLO
SCATTOLA FERRUCCIO
SCHEIBER HUGO

PEREGO MARCO
PERINO 1973 /VELE 1975 EMILIANO/LUCA
PERRONE DIEGO
PESSOLI ALESSANDRO
PEYRON GUIDO
PIANA FERDINANDO
PICKING JOHN
PIGALLE SABINE
PINNA ALESSANDRO
PIROVANO GIOVANNI
PIVA GIANNI
PIZZINATO ARMANDO
POGLIAGHI FRANCESCO
POLONI ROBERTO
POMPA GAETANO
PONTI GIO'
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRESTA SALVADOR
PRINI EMILIO
PROTTI ALFREDO
PUCCI SILVIO
PULINI MASSIMO
QUAGLINO MASSIMO
QUERCI BRUNO
QUINN MARC
RABUZIN IVAN
RADI PAOLO
RAIMONDI ALDO
RAMASSO MARCO
RAMBELLI DOMENICO
RANUCCI LUCIO
RAPISARDI ALFIO
REGGIANI MAURO
RENUCCI RENUCCIO
REYNA ANTONIO
RICHTER GERHARD
RIELLO ANTONIO
RIVA UGO
RIZZI EMILIO
ROCCAMONTE GIORGIO AMELIO
ROGNIAT
ROMA FABRIZIO
ROMAGNONI BEPI
ROMITI SERGIO
ROSELLI CARLO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSO GELSOMINO
ROUX MOTTROUX
RUFFI GIANNI
RUSSOLO LUIGI
SACCOROTTI OSCAR
SADUN PIERO
SALIETTI ALBERTO
SALTI GIULIO
SALVINO ANDREA
SAMBO EDGARDO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SARRI SERGIO
SARTORIO AURELIO
SAVINI MAURIZIO
SCALCO GIORGIO
SCAVINI KONIG HELEN
SCHEIBL HUBERT

PERGOLA ROMOLO
PERISSINOTTI LINO
PERUZZI OSVALDO
PETRUOLO SALVATORE
PIACESI WALTER
PIATTELLA OSCAR
PIEMONTI LORENZO
PIGNOTTI LAMBERTO
PINTALDI CRISTIANO
PISANI VETTOR
PIZZANELLI FERRUCCIO
PLESSI FABRIZIO
POIRIER ANNE E PATRICK
POMA ALESSANDRO
POMPILI GRAZIANO
PORTA MARCO
PRAMPOLINI ENRICO
PRENCIPE UMBERTO
PREVIDI RICCARDO
PRIVATO COSIMO
PROUSCH GILBERT PASSMORE GEORGE
PUGLIESE MATTEO
PULVIRENTI ROSARIO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUERIN MARCO
QUINTAVALLE NOEL
RACCAGNI ANDREA
RADICE MARIO
RAINER ARNULF
RAMBALDI EMANUELE
RAMPIN SAVERIO
RAPETTI ALFREDO
RAVENNA JUTI
REGGIANINI VITTORIO
RESCALLI DON ANGELO
RHO MANLIO
RICHTER HANS
RIETTI ARTURO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZO PIPPO
RODA LEONARDO
ROGNONI FRANCO
ROMA FABRIZIO
ROMANI MAURIZIO
RONTINI FERRUCCIO
ROSINI DI SANTI NICOLA
ROSSI VIRGINIO
ROUERO GIOVANNI
ROYER VINCENT
RUGGERI PIERO
RUTELLI MARIO
SACERDOTE ROSY
SAETTI BRUNO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALVADORI REMO
SALVO NO NAME
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTORO RUBENS
SARTELLI GERMANO
SASSU ALIGI
SAVINOV GLEB
SCANAVINO EMILIO
SCHEGGI PAOLO
SCHENARDI VILMORE

SCHIAFFINO ANTONIO	SCHIAVOCAMPO PAOLO	SCHINWALD MARKUS
SCHMIDLIN PAOLO	SCHMITZER REMIGIO	SCHOONHOVEN JAN
SCHUTTE THOMAS	SCHWEIZER RICCARDO	SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCILTIAN GREGORIO	SCIPIONE SCIPIONE	SCORDIA ANTONIO
SCORZELLI EUGENIO	SCROPPO FILIPPO	SCUFFI MARCELLO
SEGUSO ARCHIMEDE	SEIBEZZI FIORAVANTE	SEMEGHINI PIO
SERAFINI ERIC	SERRALUNGA LUIGI	SESIA GIOVANNI
SEVERINO FEDERICO	SHAWCROSS CONRAD	SICILIANO BERNARDO
SIGHICELLI ELISA	SIGNORI MARIO	SILVA ROBERTA
SIMBARI NICOLA	SIMETI FRANCESCO	SIMON ANDREE
SIRTORI ANTONIO	SOAVE MARIO	SOBRILE GIUSEPPE
SOBRINO FRANCISCO	SOCRATE CARLO	SOFFIANTINO GIACOMO
SOFFICI ARDENGO	SOFIANOPULO CESARE	SOLAKOV NEDKO
SOLDATI ATANASIO	SOLDATI MASSIMO	SOLDERA ERMINIO
SOLENGHI GIUSEPPE	SOLERO PIO	SOMAINI FRANCESCO
SONEGO NELIO	SONZINI LUIGI	SORESSI ALFREDO
SORKINE RAYA	SOULE' ARIEL	SPACAL LUIGI
SPADARI GIANGIACOMO	SPAGNULO GIUSEPPE	SPAZZAPAN LUIGI
SPESSOT SILVANO	SPILIMBERGO ADRIANO	SPOLDI ALDO
SPRINGOLO NINO	SQUILLANTINI REMO	SQUITIERI ITALO
STACCIOLI MAURO	STARKEY HANNAH	STARLING SIMON
STAUDT NO NAME	STAVI MARCO	STEFANONI TINO
STEIN JOEL	STEINBERG SAUL	STRAZZA GUIDO
STRICCOLI CARLO	STULTUS DYALMA	SUTHERLAND GRAHAM
TABUSSO FRANCESCO	TACCANI REMO	TADINI EMILIO
TAFURI CLEMENTE	TAGLIABUE CARLO COSTANTINO	TAGLIAFERRO ALDO
TAGLIAPIETRA LINO	TALANI GIAMPAOLO	TALLONE GUIDO
TAMBURI ORFEO	TARASEWICZ LEON	TATAFIORE ERNESTO
TAYOU JEAN APPOLINAIRE	TEDESCHI B	TERRUSO SAVERIO
TERZOLO CARLO	TESSITORE FULVIO	THIERFELDER MAGNUS
TILLMANS WOLFANG	TILSON JOE	TIMMEL VITO
TINTORI LEONETTO	TIRELLI MARCO	TIRINNANZI NINO
TITO ETTORE	TKACEV SERGEJ	TODESCHINI LUCIO
TOFFOLO GIOVANNI	TOMASELLI ONOFRIO	TOMBA CLETO
TOMEA FIORENZO	TOMMASI FERRONI RICCARDO	TOMMASI LODOVICO
TOMMASI MARCELLO	TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)	TONELLI GIORGIO
TORO ATTILIO	TORONI NIELE	TOSI ARTURO
TOSO STEFANO	TOSTI PAOLO	TOZZI MARIO
TRAMONTIN FRANCO	TRENTINI GUIDO	TRINKEWITZ KAREL
TROBLA ANTONIO	TROMBADORI FRANCESCO	TROUBETZKOY PAOLO
TRUBBIANI VALERIANO	TSOCLIS COSTAS	TULLI VLADIMIRO
TURINA CARLO	TYSON KEITH	ULVI LIEGI NO NAME
UMBERG GÜNTER	URSELLA ENRICO	USELLINI GIAN FILIPPO
VACCARI WAINER	VAGAGGINI NICODEMO	VAGNETTI GIANNI
VAGO VALENTINO	VALDELLI GIOVANNI	VALENTI ITALO
VALENTINI NANNI	VALENTINI WALTER	VALLAZZA MARKUS
VALLORZ PAOLO	VALSECCHI CARLO	VAN LIESHOUT ATELIER JOEP
VAN' T SLOT JOHN	VANMECHELEN KOEN	VARAGNOLO MARIO
VARI SOPHIA	VARVARO GIOVANNI	VEDOVA EMILIO
VELE LUCA	VELLAN FELICE	VELLANI MARCHI MARIO
VENZO MARIO	VERCELLI GIULIO ROMANO	VERDECCHIA CARLO
VERLANTI & BONETTI SAS	VERMI ARTURO	VERNA CLAUDIO
VERNI ARTURO	VERONESE MARCO	VERONESI LUIGI
VESCOVI DANY	VESPASIANI MARIO	VIALE FABIO
VIANI ALBERTO	VIAZZI ALESSANDRO	VIAZZI CESARE
VIDAL QUADRAS ALEJO	VIGEVANI JUNG SIMONETTA	VILLORESI FRANCO
VIRIGLIO RICCARDO	VISMARA AMBROGIO	VITALI MASSIMO
VITI EUGENIO	VIVIANI GIUSEPPE	VIVIANI RAUL
VIVIANI ROBERTO	VIZZINI ANDREA	VOLPE ANGIOLO
WEHN RANDOLF	WHETTNALL SOPHIE	WHITNEY STANLEY
WILDER ANDRE'	WILKES CATHY	WOLF SILVIO
WOLF FERRARI TEODORO	ZAGO ERMA	ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPELLI LUCA	ZAMPIGHI EUGENIO	ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGRANDO GIOVANNI	ZANI CORRADO	ZAULI CARLO
ZECCHIN VITTORIO	ZENNARO GIORGIO	ZIGAINA GIUSEPPE
ZIVERI ALBERTO	ZOLLA VENANZIO	ZONARO FAUSTO
ZOTTI CARMELO		

09A04771

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° maggio 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B55», «16B», «1S8», «I40», «M35» e «P20».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B55», «16B», «1S8», «I40», «M35» e «P20» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B54», «16A», «1R8», «I39», «M34» e «P19».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

09A04764

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-099) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
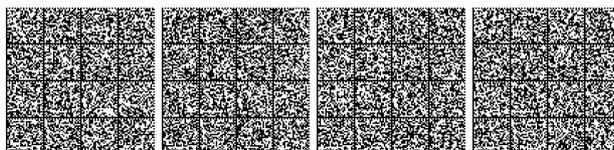
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.